

Valeria Braidì - Aurelia Casagrande

*Per uno studio della vita quotidiana nel medioevo: le cause civili e criminali del vicariato di Serravalle (secolo XIV)**

[A stampa in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", XLVIII (1997), pp. 455-531 © delle autrici - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Premessa

Nel presente intervento si illustrano i primi risultati di uno scavo archivistico condotto nell'archivio dei vicariati e del capitanato della montagna, fondo aggregato all'archivio storico comunale di Bazzano. Tale scavo è stato condotto al fine di ricostruire alcuni aspetti di vita quotidiana di Serravalle, odierno Castello di Serravalle - piccolo centro al confine tra Modenese e Bolognese - nel basso medioevo. A questo scopo ripercorreremo brevemente le tappe più significative dell'evoluzione amministrativa del territorio bolognese, per ciò che riguarda appunto tale località. Passeremo poi ad illustrare i compiti dei vicari bolognesi così come sono dettati dagli statuti comunali della città dominante, dal momento che Serravalle divenne sede di vicariato nel 1376, e che l'archivio da noi esaminato comprende anche gli atti prodotti da questa magistratura. Dopo aver trattato in breve del fondo documentario e, in particolare, degli atti relativi a Serravalle nel XIV secolo - di cui si fornisce in appendice un inventario descrittivo¹ - esporremo i dati raccolti e riassunti in alcuni grafici, tentando infine un primo bilancio della ricerca intrapresa.

1. Serravalle, un borgo franco del contado bolognese (secc. XIII-XIV).

Serravalle nacque come uno dei castelli eretti dal comune bolognese nella prima metà del XIII secolo per difendere i propri confini. Bologna fu una delle prime città a intervenire nel suo contado con la creazione di borghi franchi: essi, sorti successivamente alla pace di Costanza, che attribuiva ai comuni la prerogativa di "civitates munire et extra munitiones facere", vennero fondati da gran parte dei comuni cittadini e sorsero come centri dotati di larga autonomia e di privilegi fiscali ed economici. Fu dunque la posizione geografica a determinare la nascita di Serravalle nel 1227 e a condizionarne tutta la sua storia in età medievale: posto ai confini del *comitatus*, doveva contrastare eventuali espansioni della ghibellina Modena e custodire una strada frequentata da mercanti, l'antica via Claudia, assicurando la salvaguardia di una zona strategica del Bolognese².

* Il presente intervento è stato scritto in stretta collaborazione tra le autrici: tuttavia V. Braidì ha curato le pp. 455-475 e A. Casagrande le pp. 476-502. In Appendice i documenti B), C), D) sono a cura di V. Braidì, i documenti A), E), F), G) sono a cura di A. Casagrande. Intendiamo presentare in questa sede i primi risultati di un progetto di ricerca sviluppato nell'ambito del concorso "Castello di Serravalle: storia arte cultura" I ed. 1995-96, promosso dal comune di Castello di Serravalle in collaborazione con il Lions Club Castello di Serravalle-Bononia: ad entrambi gli enti, che hanno creduto nel nostro lavoro, va la nostra gratitudine. Desideriamo altresì ringraziare la prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi, che ha seguito e segue la realizzazione di tale progetto, in tutte le sue fasi, per l'ammirevole pazienza e generosità con le quali ci ha donato il proprio aiuto.

¹ Cfr. *Appendice*, Documento A).

² Per questi motivi tra XII e XIII secolo il comune di Bologna fondò i seguenti borghi franchi: nel 1199 Castel San Pietro, a presidiare sulla via Emilia il passaggio del Sillaro; nel 1227 Castelfranco, sulla via Emilia verso Modena; sempre nel 1227 Serravalle; nello stesso anno Piumazzo, riedificazione con nuovo nome del vecchio castello di S. Colombano, a monte della via Emilia e di fronte al castello modenese di S. Cesario, ricevette nuovi abitanti, attirati molto probabilmente da concessioni di terra e da immunità tributarie, sia pure temporanee; nel 1229 Castel Leone, costruito nel 1227 dai modenesi di fronte a Castelfranco, cadde in mano del comune bolognese; sulla montagna verso la Toscana vennero fondati il castello di Belvedere e quello di Samoggia; nel 1231 venne fondato poco lontano da Crevalcore un nuovo castello, col nome ufficiale di Allegracore o Crevalcore nuovo, che finì per soppiantare l'antico; nel 1246 venne poi fondato il castello di Scaricalasino presso l'attuale Monghidoro. Cfr. A. HESSEL, *Storia di Bologna dal 1116 al 1280* (1910), trad. it. a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, p. 199, 253; G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'Alta Italia*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* (d'ora in poi RSDI), XV (1942), pp. 195-197; CESARI, *Castelleone al confine Modena-Bologna*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna* (d'ora in poi AMR), IV (1924), p. 73; *Statuti di Bologna degli anni 1245-67*, a cura di L. Frati, in "Monumenti pertinenti alla storia della provincia di Romagna", s. I, voll. 1-3, 1863-4 (d'ora in poi FRATI I, II, III), II, 63 e 102. Un'ampia bibliografia sui borghi franchi è contenuta in A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 195.

La costruzione di Serravalle venne portata a termine nel 1235, con l'edificazione della casa del comune - che in parte ancora esiste - da parte di Giacomino di S. Lorenzo in Collina, capitano del luogo. Prese allora il nome di Serravalle quella che prima era denominata *Vallata Sancti Apollenaris*, e vi furono aggregate altre minori comunità vicine, in quell'epoca sopresse³. Tale fondazione fu di poco posteriore alla formalizzazione della prima circoscrizione generale del contado bolognese. Risale infatti a dodici anni prima (1223) l'atto, inserito nel *Registro Grosso*, con cui una commissione di cittadini eletti dal podestà di Bologna procedeva alla divisione del contado e distretto bolognese in quattro grandi zone, diretta emanazione dei quattro quartieri cittadini. In tal modo ciascuna comunità rurale si trovava assegnata a un determinato quartiere urbano, assunto a base della formazione degli estimi per la proprietà fondiaria e per l'adempimento agli obblighi militari⁴.

Serravalle non risulta citato in tale ripartizione, proprio perché nasce come *castrum* solamente dodici anni dopo - come si è detto - nel 1235. Come rileva L. Casini, ben poche notizie relative al nuovo insediamento sono rintracciabili nella documentazione archivistica duecentesca⁵; dunque per poter desumere qualche dato relativo alla vita politico-amministrativa di Serravalle - così come di molte altre località del territorio bolognese - bisogna ricorrere agli statuti della città dominante, Bologna. Gli statuti comunali sono infatti fonti di fondamentale importanza per la storia della città e del suo territorio⁶: in essi non mancano le norme relative agli ufficiali preposti al controllo del contado, con chiare indicazioni relative alla loro distribuzione sul territorio e alle loro competenze. Vengono inoltre indicati con precisione i territori soggetti a Bologna e la dislocazione dei *castra* al loro interno, con precisi riferimenti alle guarnigioni che dovevano rimanervi di stanza per provvedere alla difesa del *comitatus*.

Negli statuti del 1250 appare la prima organizzazione del contado bolognese in podesterie, anche se - come rileva Casini - alcune di esse furono molto probabilmente istituite qualche anno prima⁷. Le prime sembrano essere Casio, Scaricalasino e Castel Leone per ciò che riguarda la montagna; in

³ L. CASINI, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-X)*, ed. Forni, Bologna 1991, p. 228.

⁴ Il documento, inserito nel *Registro grosso*, c. 450 ss, è conservato presso l'ASBo. Fu pubblicato da SAVIOLI, *Annali bolognesi*, Bassano 1784-95 (d'ora in poi SAVIOLI I, II, III), III, II, pp. 51-54, con molte imprecisioni. Come nota CASINI, *Il contado bolognese*, p. 28, n. 1, alcune di queste imprecisioni, furono corrette da G. LANDI, *La bolognese pianura e la terra di Pieve presso Cento*, 1877, pp. 19-21. Lo stesso CASINI si riprometteva di editare tale documento in Appendice al suo studio *Il contado bolognese durante il periodo comunale*, ma le sfortunate vicende editoriali del suo lavoro non gli permisero di farlo. Cfr. a questo proposito M. FANTI e A. BENATI nei saggi introduttivi a L. CASINI, *Il contado bolognese*, pp. VII-XXVIII.

Tale assegnazione fu operata mediante una ripartizione del territorio soggetto al dominio bolognese in quattro zone, che corrispondevano a grandi linee ai quartieri cittadini: il quartiere di Porta Nuova e Porta Stiera a occidente, verso Modena; il quartiere di S. Procolo, a sud verso l'Appennino bolognese e a nord verso Ferrara; il quartiere di porta Ravennate, a ovest verso Imola e a sud verso la montagna; il quartiere di S. Cassiano - in seguito di S. Pietro - rivolto sui tre lati verso l'Appennino. Come rileva CASINI, *Il contado*, p. 29, tale ripartizione fu probabilmente suggerita dalla circoscrizione ecclesiastica delle parrocchie suburbane, anch'esse distribuite in quattro gruppi secondo i quartieri cittadini. Per l'assegnazione delle singole comunità rurali furono inoltre seguiti criteri topografici e furono prese come linee separatrici le grandi arterie stradali e fluviali. Cfr. a questo proposito CASINI, *Il contado*, pp. 29-224, che elenca minuziosamente tutte le località del contado bolognese soggette a ciascuno dei quattro quartieri cittadini, fornendo inoltre precisi dati economici e demografici per ognuna di esse.

⁵ Sappiamo dagli estimi che nel 1249 Serravalle aveva 104 fumanti e mandò 132 uomini alla guerra contro Modena; nel 1286 ebbe un estimo di 18.871 lire, ridotte a 17.450 nel 1291; all'inizio del Trecento contribuiva alla costituzione dell'esercito bolognese con quindici uomini. Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 228.

⁶ La legislazione statutaria bolognese è molto ricca e, in parte consistente, ancora inedita. Sono stati pubblicati interamente, infatti, soltanto gli statuti del secolo XII in due edizioni: nella prima, a cura di L. Frati, le dieci redazioni statutarie degli anni 1250-67 nella seconda, a cura di G. Fasoli e P. Sella, gli statuti del 1288. In età settecentesca, inoltre, sono state pubblicate parti degli statuti del tardo '400. Recentemente sono stati editi i rubricari degli statuti trecenteschi e quattrocenteschi in *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, con premessa di A. Vasina, (Fonti e saggi di storia regionale - Quaderni del Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Università di Bologna - Sezione Società, Economia e Territorio n. 4), Bologna 1995. Cfr. inoltre nel *Repertorio degli Statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - serie *Subsidia* dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo n. 6), Roma 1997, le schede relative agli statuti bolognesi redatte da A.L. Trombetti Budriesi e V. Braidì.

⁷ Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 253.

pianura invece la prima fu certamente Medicina, per affermarvi il potere di Bologna contro le pretese della curia pontificia, mentre per qualche tempo ancora le altre località di piano non ebbero podestà ad amministrarle⁸. A metà del XIII secolo, dunque, l'organizzazione del territorio bolognese era largamente incompleta, anche se nel *Breve potestatum massariorum et consulum terrarum districtus Bononie* del 1253, oltre al giuramento sulle funzioni di carattere più generale, sono specificate delle attribuzioni speciali proprie del "potestas Castri Franchi", del "rector castri Alegralcoris vel Seravallis vel Castri Leonis vel Belvederis", del "potestas sive consul Castri Sancti Petri"⁹. Probabilmente tali designazioni non indicano vere e proprie podesterie, in quanto questi *rectores* dovevano essere i castellani preposti alla custodia dei castelli; tali magistrati, per la notevole importanza che rivestivano le zone di confine, gradualmente assunsero funzioni di governo vero e proprio.

I primi limiti giurisdizionali del territorio bolognese furono determinati negli statuti comunali del 1265 dai due frati Gaudenti Loderingo d'Andalò e Catalano Catalani, a cui il comune di Bologna affidò più volte i pieni poteri affinché dettassero leggi e riforme per assicurare l'ordine interno della città. Essi per primi precisarono il numero, la sede, la circoscrizione e le funzioni degli ufficiali del contado¹⁰. Il territorio bolognese fu così suddiviso in otto capitanerie, e Serravalle fu posto in una capitaneria amplissima, che comprendeva tutte le terre di pianura e di collina a ponente del Reno da Castel del Vescovo. Non fu precisata in questo caso la sede del capitano, ma pare che con l'andare del tempo esso si stabilisse a Castelfranco. Tuttavia questa circoscrizione non fu di lunga durata e il nome di podesteria, il primo con il quale erano sorti gli uffici di governo nel contado, soppiantò ben presto quello di capitaneria¹¹. Così dal *corpus* statutario del 1288 si evince che Serravalle era sede di una delle dodici podesterie del contado bolognese¹². Vengono inoltre elencati i singoli comuni sottoposti a ciascuna podesteria: sappiamo dunque che nel 1288 facevano capo a Serravalle Monteveglio, Oliveto, S. Andrea in Cornigliano, Zappolino, Monte Maggiore, Tiola, Vedegheto, Luminasio, Sanguinetto, Bezzano, S. Ilario, Samoggia, Savigno, Monte Pastore, Riva Magliara, Monsevero, S. Fabiano, Monte S. Giovanni, Montasico, Vignola dei Conti, Domalfolle, Ronca, Venola, Ozzano, Monte S. Pietro, Rocca Masnada, Monte Mauro, Crespellano, Mongiorgio e Praduro¹³.

In un documento del 1303 troviamo ricordato Serravalle tra le località soggette al quartiere di Porta Stiera; insieme a Castelfranco, è l'unico nuovo insediamento costituitosi negli ottanta anni trascorsi dalla prima suddivisione del *comitatus Bononie* (1223) nella zona soggetta a tale quartiere. Tale dato evidenzia ancora una volta l'importanza strategica di Serravalle¹⁴.

Una delibera del 1316, uno dei provvedimenti più importanti assunti dal comune di Bologna per la difesa del suo territorio, ci informa che alcuni dei castelli bolognesi erano stati affidati in custodia alle società delle arti e delle armi, e in tale occasione sappiamo che Serravalle - in cui dovevano soggiornare un capitano e sei armigeri, di cui almeno tre balestrieri - fu assegnato insieme a Sassomolare alle compagnie del Griffone e dei falegnami¹⁵.

⁸ Cfr. CASINI, *Il contado*, pp. 257-258.

⁹ Cfr. FRATI, III, p. 51, nota A; CASINI, *Il contado*, p. 258.

¹⁰ Cfr. FRATI, III, pp. 581-635 e 637-651; CASINI, *Il contad.*, pp. 259-261.

¹¹ Per quanto riguarda la storia dell'istituto del podestà della montagna cfr. A. PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali ed in ispecie di quelli dell'Appennino bolognese. Documenti in Appendice*, in AMR, s. III, vol. XVI (1897-98), pp. 238-327.

¹² Cfr. FASOLI-SELLA, pp. 97-103, rub. II, 22 *De officio potestatis de banderia comitatus Bononie et eorum feudo et notariis et eorum feudo*. Le altre podesterie erano: Galliera (con sede Argelata), Castelfranco Emilia, Altedo, Castel San Polo, Scaricalasino, Sant'Agata Bolognese e Crevalcore, Casio, Castel Leone, S. Giovanni in Persiceto, Medicina.

¹³ È la prima volta che il podestà viene definito *de banderia*, quasi certamente per poterlo distinguere dal podestà detto invece *de sacco*: il primo aveva giurisdizione civile e criminale in una certa circoscrizione e portava con sé una bandiera, simbolo della sua carica; il secondo era incaricato delle esazioni delle collette nelle singole comunità rurali e raccoglieva in un sacco le tasse pagate in determinate quantità di grano. Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 262.

¹⁴ Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 225, che cita un memoriale del 1303 conservato presso l'ASBo, *Liber seu memoriale terrarum et comunium terrarum comitatus Bononie et districtus [...] tempore domini Roberti de la Grota potestatis Bononie, sub anno domini millesimo tricentesimo tertio, indictione prima*.

¹⁵ Gli altri castelli vennero divisi in questo modo: Rocca Corneta fu assegnata alla società dei beccai, Pietra Colora a quella dei cartolai, Bazzano a quella dei drappieri, Monteveglio alla compagnia dei conciatori di cuoio e degli orefici,

Gli statuti di Bologna del 1335 confermano la costituzione interna delle podesterie di bandiera stabilite nel 1288, senza modificare i poteri e gli obblighi imposti ai podestà, ma aggiungendone loro degli altri¹⁶. Essi dovevano giudicare le cause civili - purché non superiori al valore di 5 lire di bolognini - e penali; per queste ultime il tetto di loro competenza veniva innalzato dai 20 soldi del 1288 a 40 soldi. I podestà di bandiera dovevano inoltre controllare pesi e misure in uso nei territori loro sottoposti, e perseguire e catturare i banditi che transitavano o si nascondevano nella loro giurisdizione. Assisteva tale magistrato un notaio, che doveva redigerne gli atti¹⁷.

Gli statuti del 1352, emanati durante la signoria dell'arcivescovo Giovanni Visconti, riflettono almeno in parte le modifiche istituzionali apportate dal nuovo signore alla struttura del governo cittadino. Il testo statutario fornisce indicazioni precise sull'ambito territoriale di vigenza delle norme, elencando i singoli comuni facenti capo ai sette vicariati del contado bolognese: Castelfranco, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale, Budrio, Castel San Pietro, Monzuno, Savigno¹⁸. Come si può notare, si trattò di una profonda riorganizzazione del territorio di Bologna, molto probabilmente dettata anche dalla necessità di ridurre le spese ordinarie del comune, rappresentate dal pagamento agli ufficiali del contado. Il numero delle magistrature fu infatti ridotto sensibilmente, in quanto i comuni ripartiti in quattordici podesterie di bandiera vennero raggruppati nei soli sette vicariati citati.

Più che di riorganizzazione bisogna dunque parlare di concentrazione. Serravalle vide accorpate la sua podesteria a quella di Castel Leone, per andare a formare il vicariato di Savigno. Questo vicariato - come si può desumere dall'elenco dei comuni che ne facevano parte - era veramente molto esteso e ciò rese certamente difficile l'accesso degli interessati agli uffici dei vicari. Tale disagio venne tuttavia mitigato dal fatto che, in molti casi, i vicari si trasferivano a svolgere i loro compiti in giorni determinati nei luoghi di mercato¹⁹.

Roffeno e Montetortore alla società dei cordonari, Casio alla società dei Toschi e dei merciai, Bargi e Stagno ai lanaioli, Baragazza e Casalecchio ai cambiatori, Caprenno a drappieri e pescatori, Vedegheto e Castel S. Pietro ai fabbri, Bisano ai sarti. Cfr. A. PALMIERI, *Gli antichi castelli comunali dell'Appennino bolognese*, Documenti in Appendice, in AMR, s. III, vol. XXIV, (1905-5), pp. 1-40, in Appendice, doc. V.

¹⁶ Cfr. *Statuti di Bologna del 1335*, rubr. IV, 23 *De officio et iurisdictione potestatum de banderia, iudicum et notariorum et eorum salario* (cc. 63-64'). L'edizione di tali statuti è in corso di stampa presso le FISI per la cura di A.L. Trombetti.

¹⁷ Gli statuti del 1335 inoltre sono i primi a contenere l'elenco completo di tutti i castelli del contado. Le redazioni statutarie precedenti contengono solo alcune disposizioni generali per la custodia dei fortificati, e anche quelli del 1288 non li specificano completamente. Essi citano solamente Castelfranco, Castel S. Pietro, Bisano e Stagno "et aliorum castrorum", in quanto il loro numero poteva variare: le linee difensive non erano in quel tempo ben stabilite, specialmente nell'Appennino bolognese, poiché regnava ancora l'incertezza sui diritti di sovranità del comune. Dal 1335 in poi invece tutti gli statuti - con l'eccezione di quelli "viscontei" del 1352 e 1357 che stabiliscono un assetto del tutto diverso per il territorio bolognese - prevedono lo stanziamento a Serravalle di una guarnigione, comandata da un capitano e comprendente un certo numero di balestrieri. Cfr. FASOLI-SELLA, vol. I, rub. II, 23 *De electione capitanei et custodum Castrum Franchi, Castrum Sancti Petri, Bixani, Stagni et Bargi et aliorum castrorum*, pp. 103-105. Si veda a questo proposito A. PALMIERI, *La montagna bolognese del Medio Evo*, Bologna 1929, pp. 31-45.

¹⁸ Cfr. *Statuti 1352*, rub. 2 del III lib., intitolata *De iuramento, offitio, familia, salario et iurisdictione vicariorum comitatus Bononie* (cc. 20'-25' ms. orig.)

¹⁹ Cfr. A. PALMIERI, *Gli antichi Vicariati dell'Appennino bolognese e la costituzione amministrativa moderna*, Documenti in Appendice, in AMR, s. III, vol. XX, (1901-2), pp. 341-425, alle pp. 5-6; CASINI, *Il contado*, p. 284. Si riportano i comuni compresi nel vicariato di Savigno: Savigno, Labante, Monteveglio, Lisano, S. Andrea in Corniglio, Rocca di Pitigliano, Monte Mario, Lizzano Matto, Vedegheto, Aiano, Sanguinetto, Gaggio Montano, S. Ilario, Monte Cavalloro, Monte Pastore, Castello di Sassomolare, Monsevero, Serravalle, Monte S. Giovanni, Oliveto, Vignola dei Conti, Zappolino, Ozzano, Tiola, Rocca Masnada, Luminasio, Lagune, Bezzano e Domalfolle, Val di Ronco e Praduro, Samoggia, Belvedere, Riva Magliara (ora Gavignano, frazione del comune di Savigno. Cfr. CASINI, *Il contado*, pp. 120-121) Rudigiano, Mongiorgio, Lisernia, Montasico, Cereglio e Tolè, Venola, Musigliolo, Monte S. Pietro, Monte Maggiore, Rasiglio, Suida e Granaglione, Montepolo, Capugnano, Cavriglia, Savignano di Reno, Prunarolo, Panico, Susano, Pragatto, Pieve di Roffeno (ora S. Pietro di Roffeno, frazione del comune di Vergato. Cfr. CASINI, *Il contado bolognese*, pp. 222-223) e S. Salvatore (ora La Villa, frazione del comune di Vergato; si chiamò S. Salvatore dal nome di una chiesa parrocchiale che esistette fino al secolo XV. Cfr. CASINI, *Il contado bolognese*, pp. 221-222). S. Lorenzo in Collina, Casigno, Ronca, Castelnuovo, ville della pieve di S. Lorenzo in Collina, Pietra Colora, S. Martino in Casola, Rocca Corneta, Savignano sul Panaro, Monte Acuto delle Alpi, Predalbino, Affrico, Rocca dei Ridolfi.

Sostanzialmente invariata rimase l'organizzazione del territorio bolognese anche durante la signoria di Giovanni da Oleggio, luogotenente dei Visconti e usurpatore delle loro prerogative su Bologna²⁰. Ma nel 1360 l'Oleggio, minacciato da una parte delle truppe viscontee inviate a riconquistare la città, dall'altra dal cardinale Egidio Albornoz, impegnato nella restaurazione dello Stato della Chiesa, decise di consegnare la città nelle mani del migliore offerente: la cedette all'Albornoz in cambio di una cospicua ricompensa, facendo così ritornare il territorio bolognese sotto il dominio della S. Sede²¹. Solamente qualche anno dopo, con la cacciata dei legati pontifici e il ripristino della "signoria del popolo e delle arti" del 1376, venne profondamente mutata l'organizzazione del *comitatus*. Dalla rivolta cittadina del 19 marzo 1376, che costrinse il vicario Guglielmo di Noellet ad abbandonare Bologna, conseguì un'immediata riforma dell'ordinamento generale del comune e la contestuale redazione di una raccolta statutaria²².

Gli statuti del 1376 elencano i singoli comuni facenti capo ai ventuno vicariati del contado bolognese, tra cui Serravalle²³. In tale anno dunque questa località divenne per la prima volta sede di un magistrato comunale, ed ebbe soggetti alla propria giurisdizione i comuni di Serravalle, Monte S. Pietro, Mongiorgio, Rocca dei Ridolfi, Monte Mauro, Monte S. Giovanni, Zappolino, Monte Polo, Tiola, Monte Maggiore. Di fatto tuttavia il vicario pose la sua residenza a Mongiorgio, in quanto nel 1376 Serravalle venne occupato dalle milizie pontificie. Il vicariato cominciò dunque a funzionare nel dicembre del 1377 a Mongiorgio, e fu trasferito a Serravalle il 19 dicembre 1377, quando il comune bolognese riuscì a ricomprare la località da Ugolino da Savignano²⁴.

A questa data la giurisdizione di Serravalle è già ben definita e rimane pressoché invariata - almeno nel dettato degli statuti - fino agli inizi dell'età moderna. Gli statuti del 1389 confermano infatti la divisione territoriale del 1376²⁵; ma in realtà la contemporanea istituzione del vicariato di S. Lorenzo in Collina - come rileva Casini - fece perdere a Serravalle le località di Monte S. Pietro, Rocca dei Rodolfi, Monte S. Giovanni e Monte Maggiore; inoltre Montepolo passò sotto Savigno²⁶. Così nelle tassazioni del 1395 la giurisdizione di Serravalle appare ridotta a quattro centri, essendo state riunite in un unico comune Tiola e Monte Mauro. In tali condizioni rimase anche in seguito, come si rileva dagli statuti comunali di Bologna del 1454, che confermano sotto Serravalle i quattro comuni di Serravalle, Mongiorgio, Zappolino, Tiola e Monte Mauro²⁷.

²⁰ Il testo statutario del 1357, emanato in tale periodo, fornisce indicazioni precise sull'ambito territoriale di vigenza delle norme, elencando i singoli comuni facenti capo ai già citati sette vicariati del contado. Cfr. Statuti 1357, rub. 12 del III lib., intitolata *De syndicatu vicariorum et aliorum officialium comitatus et districtus Bononie* (cc. 24-27' ms. orig.)

²¹ Cfr. O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-76)*, in AMR, s. III, 24 (1906), pp. 239-320, 508-52; 25 (1907), pp. 16-108; F. FILIPPINI, *Il cardinale Egidio Albornoz*, Bologna 1933; AA.VV., *El cardenal Albornoz y el colegio de España. Miscellanea di studi albornoziani*, Bologna 1972; P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidianes" (1353-57)*, Bologna 1977; ID., *Bologna dal XIV al XVIII secolo: "governo misto" o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna* a cura di A. Berselli, vol. II, Imola 1977, pp. 13-34.

²² Cfr. O. VANCINI, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-77). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna 1906; F. DE BOSDARI, *Il comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, in AMR, s. IV, 4 (1914), pp. 123-88; A. VASINA, *Il mondo emiliano-romagnolo nel periodo delle Signorie, (secoli XII-XVI)*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, vol. I, Imola 1977; G. FASOLI, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna 1978, pp. 127-196, alle pp. 180-181; *Per l'edizione degli statuti*, p. 97.

²³ Cfr. la rub. III, 5 *De iuramento, officio, famiglia, salario et iurisdictione vicariorum comitatus Bononie* (cc. 106'-116 ms. orig.). Si tratta dei vicariati di Galliera, Altedo, Budrio, Bagnarola, Castel S. Pietro, Varignana, Scaricalasino, Monzuno, Caprara, Casio, Rocca Pitigliana, Capugnano, Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Castelfranco, S. Agata, S. Giovanni in Persiceto, Borgo Panigale, Croara.

²⁴ Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 328.

²⁵ Il testo statutario fornisce indicazioni precise sull'ambito territoriale di vigenza delle norme, elencando nella rub. 5 del III lib., intitolata *De iuramento, officio, familia et salario et iurisdictione vicariorum comitatus* (cc. 137-138' ms. orig.) i singoli comuni facenti capo ai ventuno vicariati del contado bolognese: si tratta degli stessi riportati dagli statuti del 1376.

²⁶ Cfr. CASINI, *Il contado*, p. 329.

²⁷ Il testo statutario fornisce indicazioni precise sull'ambito territoriale di vigenza delle norme, elencando nella rub. 9 del II lib., intitolata *De expressione et nominatione vicariatuum comitatus et districtus Bononie et villarum et comunitatum eis subiectarum* (cc. 106'-113' ms. orig.), i singoli comuni facenti capo ai trentadue vicariati del contado bolognese: S. Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Castelfranco, Argile, Galliera, S. Giorgio di Piano, Altedo, Budrio, Medicina, Castel S. Pietro, Liano, Varignana, Ozzano, Castel dei Britti, Monte Calderaro,

2. I vicari tra norma statutaria e prassi amministrativa: il riflettersi dello *statutum* negli *acta civilia et criminalia* nel vicariato di Serravalle.

Lo statuto del 1376 dedicato all'ufficio dei vicari elenca e descrive dettagliatamente tutte le mansioni loro attribuite. Alla loro entrata in carica essi, dopo avere prestato giuramento insieme ai loro notai e alla loro *familia* alla presenza degli Anziani di Bologna, devono fornire un elenco scritto di tutti i notai e dei loro *familiarii*, da depositare presso la *camera actorum populi Bononie* in previsione del loro sindacato, sotto pena di 50 lire di bolognini²⁸. Dopo avere espletato tali formalità, devono recarsi nella sede di destinazione e restarvi ininterrottamente per sei mesi per svolgere il proprio ufficio; solo con il permesso degli Anziani possono allontanarsi, sotto pena di 25 lire per sé e di 10 lire per il loro notaio²⁹.

Molto chiari e ben definiti i loro compiti, scanditi in altrettanti paragrafi dalla rubrica statutaria. Si tratta di prerogative che spaziano dalla protezione civile³⁰ alle funzioni di polizia e controllo del territorio³¹, dalle competenze di carattere militare³² a quelle di tutela degli approvvigionamenti³³. Non mancano norme tese a prevenire eventuali malversazioni e ad impedire episodi di corruzione: si sottolinea con particolare forza che il vicario, il suo notaio e tutti i suoi familiari non possono richiedere nulla agli abitanti delle terre loro soggette, anche se qualcuno li volesse pagare spontaneamente, ma devono limitarsi a ricevere quanto stabilito come loro salario dagli statuti cittadini. In caso contrario sono condannati a pagare il triplo di quanto hanno indebitamente

Scaricalasino, Monzuno, Casio, Rocca Pitigliana, Capognano, Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, S. Lorenzo in Collina, Castel Guelfo, Bruscolo, Frassineta, Bazzano, Piumazzo, Sassonero, Massa Lombarda.

²⁸ Tale somma è fissata a 25 lire di bolognini negli statuti del 1389.

²⁹ Rub. III, 5 *De iuramento, officio, familia, salario et iurisdictione vicariorum comitatus Bononie* degli statuti del 1376 (cc. 106v-116r) e 1389 (cc. 124r-137v).

³⁰ Il vicario deve controllare che nel territorio di sua competenza non vi sia nessuno che tenga "aliquam domum copertam de paleis vel de canella", sotto pena di 25 lire.

³¹ Il vicario è tenuto a proteggere tutti gli abitanti delle terre a lui soggette dalle molestie, dalle estorsioni e dalle esazioni illecite inflitte dai *nobiles vel potentes* residenti nel territorio, o da chiunque altro, forestiero e non; in particolare si ammonisce il vicario a vigilare "ne aliqui habitantes... opprimantur, molestentur vel agraventur de facto ab aliquibus nobilibus vel potentibus... pro aliquibus angariis vel per angariis, carigiis, operibus personalibus vel cum animalibus". Qualora il vicario sia impossibilitato a farlo "per potentiam extorquencium", egli è tenuto a notificare la situazione ad capitano del popolo di Bologna e a invocare il suo aiuto. Il vicario deve anche vigilare affinché nel territorio a lui sottoposto non si rifugi qualche bandito *pro maleficio* o qualche ribelle del comune di Bologna, e, una volta riscontrata la presenza, lo deve perseguire con ogni mezzo per catturarlo, sotto pena di 200 lire di bolognini; uguale trattamento deve essere riservato agli omicidi, agli incendiari, ai ladri e a chi ha ferito qualcuno "cum sanguinis effusione". Nell'espletamento di tali compiti i massari e tutti gli abitanti sono tenuti ad aiutare il vicario, ubbidendo ai suoi comandi e fornendogli "opem, consilium et favorem", sotto pena di 25 lire per i massari e di 5 lire per ogni altra persona, pena esigibile dal podestà di Bologna. È prevista invece una ricompensa, stabilita in un'altra rubrica degli statuti, per i vicari che consegnino banditi o ribelli alle autorità bolognesi; in caso invece di cattura di un malfattore comune, spetta loro la metà di quanto incasserebbero se si trattasse di un bandito *pro maleficio*. Spetta ai massari il compito di denunciare al vicario la presenza di un ribelle nel territorio di propria competenza, così come spetta loro denunciare chi gli dà asilo, sempre sotto pena di 200 lire di bolognini; sarà poi compito del podestà cittadino procedere contro tali ricettatori. Il vicario deve inoltre impedire l'assembramento di uomini armati e non e, qualora non vi riuscisse, deve comunicarlo il più tempestivamente possibile agli anziani del comune e al capitano del popolo, specificando il motivo di tale assembramento illegale ed elencando i nomi dei partecipanti, sotto pena di 100 lire di bolognini.

³² Un paragrafo della rubrica riguarda specificamente i vicari residenti nei castelli fortificati del contado, categoria alla quale apparteneva, come abbiamo visto, il castello di Serravalle, fondato dal comune bolognese proprio per esigenze difensive. In tali castelli il vicario aveva il potere di obbligare i loro abitanti a rimanere di guardia di giorno e di notte. Tale prerogativa si dilatava fino a riguardare tutti i residenti del vicariato in caso di guerra, o, come recita la rubrica statutaria, di "dubium guerre". Il vicario poteva inoltre multare fino a 10 soldi di bolognini chiunque si rifiutava di espletare tale servizio.

³³ Un paragrafo della rubrica riguarda specificamente i vicari i cui vicariati si estendano ai confini del contado bolognese, come appunto il vicariato di Serravalle, posto ai confini del contado modenese. Essi devono controllare che nessuna derrata alimentare sia esportata dal territorio bolognese ("aliquod bladum vel aliqua victualia vel aliqua grassa"), facendo perseguire e incarcerare chiunque contravvenga a tale disposizione, senza aspettare il permesso degli anziani di Bologna; devono però notificarlo al podestà entro 8 giorni, sotto pena di 25 lire di bolognini.

estorto: 1/3 di tale somma va a risarcire la parte lesa, mentre i restanti 2/3 spettano al comune di Bologna³⁴.

La rubrica precisa gli ordini che il vicario è tenuto a notificare ogni settimana ai massari, ordini che ricordiamo brevemente in quanto se ne trova traccia nelle gride che il vicario è tenuto a stilare e a far proclamare dai nunzi all'inizio del proprio mandato: che nessuno osi radunarsi per arrecare danno al comune di Bologna, sotto pena dell'amputazione del piede; che nessuno osi recarsi a casa di qualcuno per progettare un'insurrezione ai danni di Bologna, oppure recarsi in città o avvicinarsi ad essa per un miglio per mettere in atto tale insurrezione, sotto la stessa pena; che nessun abitante del contado si rechi armato a Bologna, tranne che con coltello, lancia o spada, sotto pena di 5 lire per ogni arma portata illecitamente, esclusi i periodi di guerra; che nessuno osi recarsi armato con qualunque arma proibita a casa del vicario, o nel luogo dove egli sta rendendo giustizia; o all'interno di una chiesa o sul suo sagrato, o a qualche adunanza, o in qualche taverna, o comunque in qualsiasi luogo dove vi siano radunati 15 uomini o più, e rimanga a distanza di almeno 20 pertiche. Il vicario e i suoi familiari sono tenuti a compiere inchieste a tale riguardo "ad eorum liberum arbitrium", e a condannare chiunque porti illecitamente tali armi proibite in ragione di 40 soldi "pro quolibet ronchone et qualibet balista et quolibet manaresio et spito seu cliavarina", di 20 soldi per qualunque altra arma.

Il vicario è tenuto a recarsi personalmente, accompagnato dal notaio e dalla sua *familia*, in tutte le località sede di mercato, e a presenziarvi per l'intera durata del mercato stesso, per rendere giustizia a chiunque lo richieda. In tali circostanze gli spetta anche il controllo dell'ordine pubblico, per prevenire risse, ingiurie e qualunque genere di illeciti: eventuali malfattori andranno catturati e condotti dal podestà di Bologna, mentre i portatori di armi proibite andranno multati dal vicario stesso. Egli deve controllare i pesi e le misure in uso nel vicariato e condannare chiunque li usi irregolarmente a 10 lire di bolognini, da versarsi al comune di Bologna. È tenuto inoltre a recarsi a sue spese, almeno due volte al mese, in tutte le località comprese nella sua giurisdizione, per svolgere le indagini relative al suo mandato. In tali occasioni tuttavia se la sede di vicariato è un castello fortificato - ed è il caso di Serravalle - egli è tenuto a tornarvi per la notte.

La rubrica elenca tutti i vicariati del contado bolognese, specificando l'ammontare del salario di ciascun vicario, il personale da lui dipendente e tutti i comuni facenti capo alla sua giurisdizione. Per quanto riguarda il vicario di Serravalle, egli deve ricevere 20 lire al mese; ha alle due dipendenze un notaio - che deve essere cittadino bolognese - e un famulo, ed ha a sua disposizione un cavallo; i comuni a lui sottoposti sono Serravalle, Mongiorgio, Monte Marvo, Zappolino, Tiola, Monte S. Pietro, Rocca dei Rodolfi, Monte S. Giovanni, Monte Polo, Monte Maggiore³⁵.

Ma venendo a ciò che ci riguarda più da vicino, l'attività giurisdizionale civile e penale del vicario, notiamo che egli aveva l'obbligo di giudicare tutte le cause civili sorte tra gli abitanti delle terre a lui soggette fino all'esecuzione della sentenza, purché la loro entità non superasse le 10 lire,

³⁴ In particolare - specifica ulteriormente lo statuto - nessuna *universitas* o singola persona può essere costretta a fornire letti, suppellettili, masserizie o qualunque altro oggetto al vicario, tranne una casa che la comunità in cui egli deve alloggiare è tenuta a fornirgli gratis. In qualunque momento, anche quando il vicario è in carica, chi subisce estorsioni può esporre le proprie lamentele al podestà, al suo vicario o al sindaco, ed essi sono tenuti ad ascoltarli e ad impedire al vicario e ai suoi ufficiali di continuare tali malversazioni. Il vicario non deve altresì richiedere alcuna garanzia da massari, comuni, *universitates* o singole persone, a meno che non sia strettamente necessario per lo svolgimento di una causa conformemente agli statuti. Anche in questo caso la somma richiesta non può superare un soldo di bolognini, sotto pena di 25 lire per il vicario e di 10 lire per il notaio, oltre al pagamento del triplo della somma richiesta in garanzia, da ripartirsi allo stesso modo già descritto per il denaro illecitamente estorto.

³⁵ Nella rubrica del 1389 sono elencati altri compiti dei vicari, che qui si riassumono brevemente: essi devono far riparare tutte le strade, le vie e i ponti presenti nel loro territorio, sotto pena di 5 soldi per ogni pertica di strada non riattata; nei vicariati di pianura, sono tenuti a far scavare dei fossati ai lati delle strade pubbliche; coadiuvati dagli uomini del proprio vicariato, devono inseguire i malfattori anche al di fuori della loro giurisdizione; devono investigare su chiunque abbia preso in affitto un appezzamento di terreno contravvenendo allo statuto "De pena dantis vel recipientis aliquam possessionem ad afflictum", sotto pena di 50 lire di bolognini; nei vicariati di confine, il vicario deve fare leggere pubblicamente ogni mese lo statuto "De possessionibus positus in terris confinium comitatus Bononie non vendendis vel alienandis et de penis contrafacientium". Il solo vicario di Castelfranco è tenuto a fare costruire delle case, come prescrive lo statuto "De faciendis domos supra stratam qua itur ad Castrum francum inter ecclesiam Sancti Leonardi et Viam Novam".

procedendo *summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Nel primo mese della sua entrata in carica, era tenuto a terminare le cause lasciate in sospeso dal suo predecessore; in ogni caso era tenuto a terminare le cause entro un mese dalla comparizione delle parti, sotto pena di 10 lire. Se l'entità della causa era inferiore alle tre lire, le parti non potevano appellarsi, né opporsi *de nullitate* e richiedere la restituzione *in integrum*, né ricusare i *suspecti*.

Il vicario doveva inoltre giudicare le cause concernenti i danni dati nelle terre di sua competenza, eccettuati quelli inferti da cittadini bolognesi, i quali erano invece sottoposti alla giurisdizione degli *officiales dischi malleficiorum parvorum* di Bologna. Lo statuto specifica che per danni dati si intendono quelli di entità inferiore ai 40 soldi; è sufficiente il giuramento di chi ha subito il danno fino a una somma di 20 soldi, mentre per le infrazioni comprese tra i 20 e i 40 soldi è necessaria anche la deposizione di un testimone. In tali cause si può procedere sia su denuncia della parte lesa, sia su accusa del saltaro³⁶: i saltari sono infatti tenuti a denunciare al vicario i danni dati non appena ne vengano a conoscenza. Il vicario era tenuto a procedere seguendo la prassi del procedimento sommario, terminandole entro un mese dalla presentazione dell'accusa o della denuncia, a meno che queste ultime non venissero ritirate³⁷. In caso di ritiro della denuncia dopo la *probatio danni dati*, il reo viene condannato a pagare la metà di quanto avrebbe pagato se la parte lesa non avesse rinunciato alla causa.

Nell'ambito del suo ufficio il vicario poteva citare, per mezzo dei nunzi, chiunque doveva comparire per lo svolgimento di una causa; poteva punire i contumaci facendoli pignorare dal massaro della località in cui tale contumace risiedeva. Erano i massari a dovere nominare i nunzi, sulla base delle richieste dei vicari; il comune non era comunque tenuto a sostenere alcuna spesa per il loro mantenimento. Prima di entrare in carica, i nunzi erano tenuti a giurare in presenza del vicario e a prestare garanzie per una somma di 25 lire³⁸. Tutti gli abitanti soggetti all'autorità del vicario erano tenuti ad obbedire al notaio e a tutti i suoi *familiarii*, sotto pena di 5 soldi³⁹.

La rubrica specifica inoltre le modalità di registrazione delle cause: il vicario era tenuto a fare redigere dai suoi notai tutte le condanne da lui emesse, a presentarle in forma pubblica e a depositarle entro 15 giorni dalla loro pronunciazione presso il disco dell'Orso a Bologna, sotto pena di 10 lire e del risarcimento della parte lesa; il mancato deposito della condanna la rendeva infatti nulla. Il vicario era infine tenuto a esigere il risarcimento della parte lesa, su sua richiesta, mentre non doveva intromettersi nel pagamento delle condanne esigibili dal comune bolognese, sotto pena di 100 soldi.

Il notaio del vicario era tenuto a redigere due libri di atti, uno per le cause civili e uno per le cause criminali, o almeno uno diviso in due sezioni distinte, registrandovi "petitiones, citationes et pignorationes, relationes, responsiones, sentencias et precepta et omnia alia acta que fieri coram eis contingerit in questionibus predictis, ordinate, cum diebus suis, annis et mensibus sub quibus fieri contingerit". Tali libri devono essere consegnati, alla fine del loro mandato, ai sindaci preposti al controllo del loro operato, sotto pena di 25 lire. Una volta terminate le operazioni di sindacato, era compito dei sindaci riconsegnare gli atti al vicario succeduto in carica, affinché potesse finire tutti i processi lasciati pendenti dal suo predecessore; tali atti infine andavano consegnati alla *camera actorum comunis Bononie*, in modo che in qualunque momento i notai potessero redigere copie della documentazione in essi conservata⁴⁰.

³⁶ Sull'ufficio del saltaro, cfr. A. PALMIERI, *Dell'ufficio della saltaria specialmente nel periodo precomunale*, in AMR s. III, 22 (1904), pp. 381-410; A. SORBELLI, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1974 (rist. anast. Forni), pp. 53-54.

³⁷ Gli statuti del 1389 precisano ulteriormente: "Quo mense ellapso instancie dicte accuse sceu accusarum sint preempte, et teneatur nichilominus vicarius parti lese ad interesse".

³⁸ Lo statuto del 1389 prevede una pena di 10 lire di bolognini per il vicario che ometta di far giurare i nunzi. Specifica inoltre che tale giuramento e tale *satisdatio* devono essere registrati per iscritto dal notaio del vicario, sotto la stessa pena.

³⁹ Lo statuto - sia nel 1376, sia nel 1389 - specifica "pro qualibet inhobedientia vel pignore vetito", certo a testimonianza del fatto che l'opposizione al pignoramento dei propri beni doveva essere uno degli atti di resistenza all'autorità del vicario più diffusi.

⁴⁰ Sono stati qui riassunti per sommi capi solo le mansioni più caratterizzanti l'ufficio del vicario. La disposizione statutaria è in realtà molto più prolissa e stabilisce puntualmente anche i compiti più minuti che spettano a tale

In effetti l'analisi del materiale documentario prodotto permette di affermare che tali regole di registrazione degli atti furono seguite alla lettera. Tale materiale è costituito da scritture di tenuta corrente, affidate a registri pergamenei di forma piuttosto dimessa, terreno dunque in cui è più difficile la sintesi e più complessa l'articolazione documentaria.

Due fatti vanno tenuti presenti accostandoci a tale tipologia di fonti. In primo luogo, è stato osservato come tale incremento di registri rispetto alle pergamene e ai codici solenni, delle scritture correnti rispetto a quelle chiuse sia un fenomeno legato alla maggiore articolazione sociale della vita cittadina - ma non solo, come vedremo - a partire in genere dalla metà del Duecento, e in gran parte all'affermazione di regimi "popolari"⁴¹. Per quanto riguarda in particolare l'esercizio della giustizia, esso si inserisce in una prassi amministrativa di governo che nei comuni dell'Italia centro-settentrionale, a partire dal XIII secolo, si fonda prevalentemente sull'uso generalizzato di procedimenti documentari seriali in forma di registro⁴². Si tratta forse di uno degli elementi più originali dell'esperienza comunale: una volta instaurata questa abitudine alla registrazione corrente e a un largo uso della scrittura, essa persistette, nelle aree in cui si era affermata, ben oltre l'epoca delle autonomie comunali, influenzando anche centri minori e comunità locali. È proprio questo il caso di numerosi comuni appartenenti al contado bolognese, che ci hanno tramandato serie spesso cospicue e continuative di atti di cause civili e penali.

In secondo luogo, è indubbia la scarsa attenzione di cui non solo gli atti di natura giudiziaria ma, più in generale, le scritture correnti, hanno goduto e continuano a godere, nel passato quanto alla loro custodia archivistica e nei tempi moderni quanto al lavoro di studio e di edizione. Gli atti di giurisdizione elaborati presso le diverse magistrature cittadine sono divenuti oggetto di studi specifici solo in tempi molto recenti⁴³: molte ricostruzioni delle strutture giudiziarie dei centri medievali sono infatti fondati sul solo momento legislativo, cioè sugli statuti, a detrimento dei documenti di corrente amministrazione.

Qualche anno fa P. Cammarosano scriveva come della giurisdizione civile, in particolare, si possa dire ben poco allo stato delle ricerche⁴⁴. D'altra parte, egli osservava, la scarsa rilevanza pubblica di questo ambito della giustizia sembra aver determinato in passato una carenza di custodia archivistica e comunque i registri che ci sono rimasti appaiono quanto mai scarni, limitati per lo più alla definizione di termini di pagamento dei debiti, a registrazioni di fideiussori, a intimazioni di pagamento, a nude notifiche del genere "X deve tanti denari a Y". Di norma solo quando alcuni personaggi ricorrono con una certa frequenza, oppure quando i rapporti creditizi implicino la definizione precisa di beni impegnati o ipotecati, si riesce a cogliere attraverso queste fonti la fisionomia economica di famiglie e individui.

Anche solo ad una prima ed estremamente ridotta campionatura degli atti dei vicari di Serravalle, la situazione appare del tutto diversa. Innanzi tutto la documentazione prodotta da tali magistrati appare assai cospicua, e i loro atti - come si può vedere scorrendo il testo di alcune cause civili e penali in Appendice alla presente relazione - non sono certo registrazioni sintetiche e scarse. Per renderne conto, esamineremo sinteticamente la consistenza e la tipologia del fondo, descrivendo in particolare i caratteri estrinseci ed intrinseci dei documenti.

magistrato: ad esempio, vi si legge che il vicario era inoltre tenuto a tenere presso di sé e a leggere attentamente, al momento di intraprendere il suo ufficio, gli statuti cittadini che ne regolavano l'operato. Il testo in particolare cita esplicitamente le rubriche "De solutionibus scripturarum fiendis notariis in officio constitutis", "De dampnis datis ab homine vel animali", "De officio et salario nunciorum", "De pena nunciorum". Tali disposizioni, raccolte in un unico volume, dovevano rimanere sempre disponibili sul suo tavolo, in modo che chiunque potesse consultarle. Il volume andava redatto a spese dei comuni soggetti al vicario stesso, in ragione di una somma non superiore alle 5 lire, e poi tramandato da un vicario all'altro. Tale passaggio di consegne doveva essere accompagnato da un atto notarile, sotto pena di 10 lire per il vicario e di 5 lire per il notaio che omettessero di farlo.

⁴¹ P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 151-174.

⁴² Cfr. A. BARTOLI LANGELLI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, organizzazione, personale*, in "Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne", Actes du colloque de Rome, Ecole Française de Roma, Roma 1985, pp. 35-55; CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 113-203.

⁴³ Per quanto riguarda l'ambito bolognese, cfr. M. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, in AMR, XLIII (1992), pp. 291-316.

⁴⁴ Cfr. CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 167.

L'Archivio di Stato di Bologna custodisce le carte di tutte le magistrature del contado bolognese⁴⁵, se si eccettuano quelle appartenenti al capitanato di Bazzano⁴⁶ e ai vicariati compresi nella sua giurisdizione (Savigno, Monteveglio, Mongiorgio, Serravalle, S. Lorenzo in Collina, Bazzano)⁴⁷ che sono conservate dall'inizio dell'Ottocento presso l'archivio comunale bazzanese, del quale costituiscono un fondo aggregato. Questo complesso documentario fu consegnato al Conciliatore di Bazzano alla fine del 1806⁴⁸ dall'Archivio Pubblico bolognese, carente di spazio, e venne trattenuto presso la sede della Pretura bazzanese anche dopo che l'Archivio di Stato di Bologna ne chiese la restituzione, nella seconda metà del secolo scorso⁴⁹.

Il fondo è attualmente costituito da 1009 pezzi, di cui 980 sono registri redatti tra il 1358 e il 1790, mentre le restanti unità archivistiche sono filze di materiale di corredo che si estendono cronologicamente dal 1288 alla seconda metà del sec. XIX⁵⁰.

La documentazione relativa al vicariato di Serravalle risale - come abbiamo visto - al dicembre del 1377, momento in cui questo ufficio cominciò a funzionare realmente. Dal 1376 infatti la sede del vicario era stata posta provvisoriamente a Mongiorgio e gli atti prodotti a Serravalle nel dicembre del 1377 si trovano perciò registrati assieme agli atti prodotti presso la sede di Mongiorgio durante il secondo semestre di quell'anno⁵¹. Oltre a questi atti al vicariato di Serravalle appartengono ben 150 registri, relativi agli anni 1378-1617⁵²: essi sono rimasti sconosciuti al Palmieri, che nel suo studio sui vicariati dell'Appennino bolognese cita, relativamente a Serravalle, solo gli atti del 1572⁵³, cioè quelli conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, dove furono dimenticati probabilmente in occasione del trasferimento della restante documentazione a Bazzano. Alcune carte provenienti dai registri di questo vicariato sono conservate presso la Biblioteca Comunale

⁴⁵ Presso l'Archivio di Stato di Bologna è infatti conservato il materiale documentario relativo alle podesterie, ai vicariati e ai capitanati del contado bolognese (cfr. ASBo, *Vicariati, Atti dei vicariati, podesterie, capitanati*).

⁴⁶ Questa circoscrizione giudiziaria fu istituita dal Senato bolognese nella seduta del 26 agosto 1507; nel verbale di quel giorno si legge infatti che nelle terre comprese nei vicariati di Savigno, Monteveglio, Serravalle, S. Lorenzo in Collina e Bazzano, poste sul confine del territorio bolognese, si rifugiavano frequentemente delinquenti e banditi per la facilità di passare sotto una giurisdizione forestiera, non soggetta al Comune di Bologna, dopo aver commesso reati in questo territorio. I vicari di quelle terre, inoltre, per la loro ristretta competenza in campo civile e criminale, non potevano impedire che ciò accadesse. Pertanto per provvedere a ciò si istituiva in questa zona della Montagna un capitanato con sede in Bazzano (cfr. ASBO, *Governo del Comune. Libri Partitorum*, 1506-1508, reg. 13, cc. 55-56)

⁴⁷ Del materiale documentario di queste magistrature solo 58 pezzi (registri e filze) risultano conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, dove vennero presumibilmente dimenticati quando si effettuò il trasferimento del materiale documentario da Bologna a Bazzano.

⁴⁸ Cfr. Archivio Comunale di Bazzano, *Conciliatore*, 1806, b. 116.6.

⁴⁹ Cfr. C. MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna nell'anno 1886*, in AMR, s. III, vol. VI, 1888, pp. 232-236 e ID., *L'Archivio di Stato di Bologna dal 1887 a tutto il 1892*, in AMR, s. III, vol. XI, 1894, p. 21. Il materiale documentario infatti al momento dell'arrivo a Bazzano avrebbe dovuto essere collocato presso l'ufficio del Giudice di Pace situato presso la Rocca, ma per non ingombrare questa stanza, i registri vennero ammassati prima in un ambiente a pianterreno e in seguito in una delle stanze superiori della Rocca. Nel frattempo parte dei 1107 registri consegnati venne venduto come cartaccia, parte fu smembrata per recuperare i fogli bianchi da usare come minuta (cfr. Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, *Carte Casini*, cart. XIX, fasc. 12). Costruita la nuova sede comunale nella seconda metà del secolo scorso, la documentazione dei capitani e dei vicari vi fu trasferita. Quando l'Archivio di Stato ne chiese la restituzione alla Pretura di Bazzano, questo ufficio, avendo la sua sede nella Rocca e non nel palazzo comunale, dove nel frattempo la documentazione era stata trasferita, risultò esserne privo.

⁵⁰ Questa documentazione, recentemente riordinata ed inventariata, dispone attualmente di due strumenti di corredo: l'*Inventario*, che descrive analiticamente ogni unità archivistica, e la *Guida*, che illustra a grandi linee le vicende istituzionali e l'organizzazione degli uffici produttori, le vicissitudini che nel corso del tempo questo materiale ha subito e gli interventi che sull'archivio sono stati effettuati in passato e durante il recente riordino. (Cfr. A. CASAGRANDE, *Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna di Bazzano, 1288 - sec. XIX/seconda metà. Inventario*, 1992. Tale inventario, in forma dattiloscritta è consultabile presso il Municipio di Bazzano, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna e l'Archivio di Stato di Bologna. Si veda inoltre CASAGRANDE, *Guida all'Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna* in *Quaderni della Rocca*, Bologna, 1992, n. 2, pp. 7-65).

⁵¹ Cfr. Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna (d'ora in poi AVCM), *Vicariato di Mongiorgio*, 1377, reg. 358, c.46r e seguenti.

⁵² Di questi registri 46 appartengono al sec. XIV, 52 al sec. XV, 47 al sec. XVI, 5 al sec. XVII.

⁵³ Cfr. A. PALMIERI, *Gli antichi vicariati dell'Appennino bolognese e la costituzione amministrativa moderna*, p. 369, in AMR, s. III, vol. XX, 1902, pp. 341-425.

dell'Archiginnasio⁵⁴, dove pervennero assieme alla documentazione personale di Tommaso Casini, che si occupò del fondo nel secolo scorso⁵⁵.

Qualche cenno soltanto ai caratteri estrinseci dei registri. Le carte di questi libri hanno solitamente formato medio (mm. 300 x 215) e recano impressa la filigrana identificativa della cartiera produttrice. Il loro stato di conservazione è soddisfacente⁵⁶. Le legature in pergamena sono dotate, nella maggior parte dei casi, di ribalta e di una chiusura costituita da stringhe membranacee. Sul piatto superiore della copertina il notaio appone a inchiostro l'intestazione del registro, indicante solitamente il contenuto, l'anno e il semestre in corso, il nome del vicario, nonché l'ufficio a cui il registro appartiene. Sulla legatura trovano posto a volte anche disegni, più o meno accurati, raffiguranti stemmi⁵⁷, personaggi, animali, oggetti, nonché calcoli, annotazioni, prove di penna, brevi composizioni in versi e giochi di lingua prodotti per diletto dal notaio stesso⁵⁸.

Per quanto concerne il contenuto, i registri sono redatti secondo schemi e con formule analoghi o comunque ricorrenti in determinati periodi: un'analisi contenutistica ha permesso di stabilire la quasi perfetta corrispondenza tra il dettato statutario e la prassi amministrativa. I libri si aprono con la cosiddetta *intitulatio* o *protocollo*, costituita dall'invocazione verbale, dalla menzione più o meno dettagliata del contenuto degli atti, dal nome del vicario e del notaio per il semestre in corso, nonché dalla data cronica, solitamente espressa secondo il computo della natività. Segue questa parte iniziale la trascrizione della *littera officii*, cioè della lettera patente, con la quale il Governo di Bologna conferiva l'incarico e assegnava la sede del contado al magistrato eletto⁵⁹. In queste lettere, di cui si conservano anche alcuni esemplari in originale⁶⁰, sono indicati il semestre di incarico e le terre su cui si estende la giurisdizione del nuovo ufficiale, ed è precisato che tutti coloro che appartengono al vicariato devono obbedire al vicario e contribuire al pagamento del suo salario. Queste patenti venivano rilasciate dall'ufficio delle Riformagioni e su alcune di quelle pervenute in originale è ancora impresso il sigillo grande del comune di Bologna⁶¹, di cui tutte dovevano essere dotate.

Nelle prime carte dei registri sono riportati anche i *sacramenta* o *fideiussiones*⁶², cioè i giuramenti prestati dai massari, dai nunzi e dai saltari, funzionari che nel momento in cui il vicario prendeva possesso del proprio ufficio, pagavano anche una cauzione a garanzia del corretto compimento delle loro funzioni.

⁵⁴ Si tratta di alcune lettere degli Anziani di Bologna al vicario di Serravalle, redatte nel 1384 (cfr. Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, *Carte Casini*, cart. XII, fasc. 8, sottofasc. A) e di ordinamenti degli Anziani riguardo la sicurezza del contado, redatti nel 1397 (cfr. *Ibidem*, sottofasc. D). Tali carte sono state estrapolate rispettivamente dai registri 382 e 401 della serie *Vicariato di Serravalle*, conservati nell'archivio bazzanese. Relativamente al fondo *Carte Casini* cfr. M. FANTI, *Le carte di Tommaso Casini nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio*, in *L'Archiginnasio*, LV-LVI (1960-1961), pp. 151-190.

⁵⁵ Tommaso Casini (1859-1917), nativo di Pragatto, fu studioso di storia medioevale e di topografia storica bolognese, insegnante ed alto funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché insigne dantista. Intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, mosso dai suoi interessi storici, riordinò la documentazione dei Vicariati e del Capitanato della Montagna, conservata presso l'archivio comunale di Bazzano, redigendone un inventario sommario (cfr. AVCM, *Inventari*, sec. XIX/seconda metà, reg. 1009). Sulla vita di questo studioso si vedano: la voce a lui dedicata nel *Dizionario biografico degli Italiani* vol. 21, pp. 363-369, a cura di F. Del Beccaro; la *Raccolta di scritti su Tommaso Casini, 1859-1959*, a cura del Comitato per le onoranze a Tommaso Casini nel centenario della nascita, Bologna, 1959 e L. CASINI, *La vita e le opere di Tommaso Casini*, Bazzano, 1967.

⁵⁶ Vi sono tuttavia tracce di umidità, microrganismi e macchie rossastre, dovute alla composizione ferrosa della carta, pressoché in ogni libro.

⁵⁷ Cfr. ad es. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1384, reg. 382.

⁵⁸ È il caso ad es. della legatura del reg. 381 del vicariato di Serravalle, contenente atti del secondo semestre del 1383, che all'interno del piatto inferiore riporta una graziosa poesia in volgare che recita: "Se sì cressuto fosse el fançulino / che setar non / che più star ne posesse in la scanella / per Dio li fati cum quatro rotella / un chariolo per che d'andar per landavino. / Po l'ortolano ch'a nom ser Martino / pregar ne piaccia cum dolce favella / che se levara via moschatela / faça ch'el n'abia spesso un schiantonçino. / E per coraghio fa chalcolarino / meter li faci qualche preçolino".

⁵⁹ Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, regg. 366, 368, 377, 385, 386, 389, 390.

⁶⁰ Cfr. *Ibidem*, *Lettere patenti*, 1382-1555, filza 988.

⁶¹ Cfr. ad es. la lettera patente del vicario di Serravalle *Iohannes quondam Petroboni de Garzonibus*, 1388 giu. 13 (cfr. *Ibidem*, n. 5)

⁶² Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, regg. 360, 365, 366, 368, 369, 371, 374, 377, 382, 383, 387, 388-390, 394, 395, 398, 400, 402-405.

All'inizio del registro è possibile inoltre trovare notizia del passaggio di consegne che avveniva tra il vicario uscente e il nuovo ufficiale e degli inviti da quest'ultimo rivolti alla popolazione soggetta a sporgere eventuali querele nei confronti del magistrato uscente, qualora ad esempio qualcuno fosse creditore verso questi. Le denunce, raccolte e trascritte dal nuovo notaio, venivano poi trasmesse all'ufficiale bolognese incaricato del sindacato. Un esempio di questa prassi è visibile nelle prime carte del registro relativo al secondo semestre del 1381: il vicario di Serravalle, appena preso possesso del suo ufficio, fa proclamare in tutto il territorio una grida per invitare le comunità soggette a querelare il suo predecessore qualora ne abbiano motivo⁶³.

Annotate queste parti introduttive, il notaio passa a registrare, giorno per giorno, gli atti propri dell'ufficio, il cui oggetto è costituito, nella maggior parte dei casi, dalle controversie tra gli abitanti del contado. Questi atti a seconda della loro natura civile o criminale, sono redatti o in registri distinti, o nello stesso registro in distinte parti. Relativamente a Serravalle nel XIV secolo si conservano 20 registri di atti civili, 11 di atti criminali, 15 di atti civili e criminali.

Il susseguirsi degli atti giudiziari, redatti in ordine cronologico, è interrotto dalla trascrizione delle lettere che gli ufficiali bolognesi, e in particolare gli Anziani, inviavano ai magistrati locali. Queste lettere risultano estremamente interessanti, poiché permettono di constatare l'ingerenza del governo centrale nell'amministrazione del contado e di ricostruire i rapporti esistenti fra le comunità periferiche e il centro dominante, in una società in cui la campagna, con le sue risorse di uomini e prodotti, era considerata come luogo di rifornimento a servizio della città. Tali lettere infatti si configurano di volta in volta come interventi di carattere ordinario - per ricordare ad esempio alle comunità soggette i loro obblighi, soprattutto di natura fiscale -, oppure come interventi di carattere straordinario volti a dirimere controversie, a richiamare le comunità a compiti inevasi o a richiedere prestazioni eccezionali in casi particolari, quali la costruzione o riparazione di rocche, ponti, strade o la fornitura di soldati alla città. Tra gli atti di Serravalle si trovano ad esempio numerose lettere degli Anziani volte a ricordare il divieto di esportare biada ed altre derrate al di fuori del distretto bolognese⁶⁴, o a sollecitare, nel 1386, la sistemazione della campana del luogo⁶⁵ e a ricordare agli abitanti il contributo da versare per la costruzione della torre campanaria e per la riparazione della casa del vicario⁶⁶. Nel 1393 sono invece gli *officiales aquarum* a ricordare alle comunità soggette al vicario di Serravalle il pagamento del contributo dovuto per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Samoggia⁶⁷. L'ingerenza del governo centrale nella vita delle comunità locali si configura anche in interventi di carattere contingente per richiedere urgenti fortificazioni a scopo difensivo o per regolare la vita all'interno dei fortificati in vista di imminenti invasioni nemiche. È il caso della lettera inviata nel 1381 dagli Anziani, nella quale si esorta il vicario di Serravalle a dare disposizioni per l'allestimento di difese in previsione dell'arrivo in Romagna delle "brighade degli soldadi [...] che seno [...] congregadi in Toscana"⁶⁸, o delle lettere inviate nel 1384 per esortare il vicario a preparare difese in vista di possibili invasioni da parte delle "gentes francigene"⁶⁹.

Nei registri trova spesso posto anche la trascrizione della *crida generalis*, cioè della proclamazione che il vicario faceva attuare dal nunzio, "per triviva et loca consueta", delle disposizioni di ordine generale che dovevano essere osservate durante il semestre. I bandi dei vicari all'atto dell'insediamento risultano particolarmente interessanti sotto il profilo sociale e politico. Riferendosi costantemente agli statuti bolognesi e alle disposizioni degli organi centrali, le gride contengono generalmente divieti e imposizioni destinati a regolare i medesimi aspetti della vita sociale: il porto d'armi, l'uso di pesi e misure controllate, il mercato, il gioco d'azzardo, la bestemmia, l'ospitalità a banditi e forestieri, la distruzione di case coperte di paglia all'interno dei

⁶³ Cfr. *Ibidem*, 1381, reg. 374, c. 2r.

⁶⁴ Cfr. ad es. *Ibidem*, regg. 377, 383, 385.

⁶⁵ Cfr. *Ibidem*, 1386, reg. 385, c. 4v.

⁶⁶ Cfr. *Ibidem*, 1386, reg. 385, c. 23v.

⁶⁷ Cfr. *Ibidem*, 1393, reg. 398, c. 15r.

⁶⁸ Cfr. *Ibidem*, 1381, reg. 374, cc. 24v-25r.

⁶⁹ Cfr. *Ibidem*, 1384, reg. 383, cc. XXXIV, XXXIIr.

fortilizi, le congreghe sospette⁷⁰. Non mancano però di volta in volta aggiunte di norme a seconda della situazione contingente.

I registri si chiudono, al termine del mandato, con un vero e proprio *escatocollo*, contenente la sottoscrizione notarile preceduta dal *signum tabellionis*.

È da sottolineare infine che questi documenti testimoniano il momento del passaggio linguistico dal latino al volgare. Nella redazione degli atti, infatti, i notai tendono via via a lasciare sempre più spazio al volgare, utilizzato solitamente nelle parti dispositive, quando si esige un'immediata comprensione da parte dei destinatari, dichiarando spesso, nel corso della stesura dei loro atti, di dover operare una traduzione *vulgari sermone* per consentire "l'intelligenza" del contenuto alle parti presenti in giudizio. Al latino, ormai molto lontano da quello classico e sempre più influenzato dalla lingua parlata - uso di verbi al perfetto con radice al presente, nomi declinati in maniera difforme rispetto alla regola, consonanti doppie in luogo di scempie originarie -, viene comunque sempre riservato il formulario.

3. Il processo, *theatrum societatis* di un paese (1377-78).

Abbiamo finora descritto i registri indugiando sulla descrizione dei loro caratteri estrinseci, sulla loro struttura interna e su quanto in essi esula dall'ordinaria amministrazione della giustizia. Passiamo ora a considerare i loro contenuti propriamente giudiziari, in relazione ai cinque registri campione presi in esame, riferentesi agli anni 1377 e 1378, dei quali si sono ricostruite le singole cause. Questa la nostra tesi di partenza: il tribunale del vicario è il principale foro giurisdizionale di Serravalle - sia pure con le limitazioni di cui si è detto - con prerogative verso tutti i suoi abitanti, e riceve impulsi da un vasto strato della popolazione, senza interporre un filtro preliminare sulle richieste da esaudire e quelle da respingere. Costituisce dunque una sorta di spazio scenico della società paesana, e i processi che in esso vengono dibattuti contengono - certo in scala ridotta - una particolare rappresentazione di quest'ultima. È proprio a tale società che cerchiamo di accostarci⁷¹.

In primo luogo, chi erano i vicari di Serravalle? Nel corso del Trecento risultano essere persone di estrazione diversa, almeno da quanto lasciano trasparire i loro nomi: alcuni provengono infatti da famiglie cittadine in vista (Gozzadini, Guidotti, Ghisilieri), altri appartengono al ceto borghese (orefici, macellai), altri ancora alla nobiltà rurale (Boccadiferro, Galluzzi, nobili di Loiano); uno di essi risulta giurisperito. Si presume comunque che dovessero avere tutti nozioni di diritto e procedura civile e penale, in quanto erano essenzialmente dei giudici. Essi rendevano giustizia sotto il portico della casa messa a loro disposizione dalle comunità soggette ed esercitavano la loro attività quotidianamente, anche la domenica. Generalmente appena eletti si recavano subito ad assumere l'ufficio, a meno che non fossero impossibilitati a farlo per qualche legittima ragione: in tali casi si aveva la loro sostituzione con un vicevicario⁷².

Per quanto riguarda gli atti di natura civile, la loro competenza è limitata, come abbiamo visto, alle cause inferiori alle 10 lire. La materia è costituita da contese nella maggior parte dei casi originate da debiti⁷³. Nell'ultimo mese del 1377 e nel primo semestre del 1378 le cause civili registrate sono 165 (cfr. Tav. 1): di 18 di esse (pari all'11%) non è specificato l'oggetto del contendere, o perché vi è la sola registrazione della citazione dell'accusato, o perché si parla di un debito generico. Delle restanti 148 cause, 40 (pari al 25%) hanno per oggetto il mancato pagamento di pane e vino; 27 (pari al 17%) riguardano prestiti non restituiti; 17 (pari al 10%) sono relative a tasse e collette non

⁷⁰ Cfr. *Ibidem*, regg. 382, 385, 386, 400.

⁷¹ Sulla natura rappresentativa del processo cfr. F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Bari 1985, pp. 3-57; M. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna 1991, pp. 28-38. Per quanto riguarda Bologna in età podestarile in relazione a tale concezione cfr. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia*, pp. 291-292.

⁷² È quanto accade a Serravalle nel febbraio del 1393, quando il vicario eletto venne rimpiazzato dal notaio, che assunse così in quel periodo anche il ruolo di vicevicario (cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1393, reg. 398).

⁷³ Per quantificare e classificare le cause abbiamo preso in considerazione l'oggetto della citazione, in quanto può accadere che una stessa persona venga citata lo stesso giorno per reati diversi, oppure che un creditore citi più debitori contemporaneamente: in tali casi la registrazione agli atti del notaio è inizialmente unica, al momento della citazione, poi si dirama progressivamente per seguire i singoli dibattimenti. Per realizzare i grafici che corredano la presente relazione abbiamo ritenuto opportuno mantenere la scansione semestrale sulla base delle modalità di registrazione degli atti stessi.

pagate; 14 (pari all'8%) si riferiscono a salari non corrisposti, dovuti a prestazioni quali la zappatura, i turni di guardia nel castello di Tiola, l'aratura con i buoi, la redazione di scritture notarili; 13 (pari all'8%) si riferiscono al mancato pagamento di oggetti di uso comune, acquistati o locati (assi di legno, botti, cofani, scrigni, una falce, una bilancia, una corazza, recipienti vari); 12 (pari al 7%) riguardano transazioni o uccisioni di bestiame; 9 (pari al 5%) sono relative a debiti per l'acquisto di altri generi alimentari; 8 (pari al 5%) si riferiscono al mancato pagamento del dazio del vino; 4 (pari al 2%) sono incentrate su contese riguardanti eredità; 3 (pari al 2%) hanno per oggetto l'affitto insoluto di immobili.

Per quanto concerne il secondo semestre del 1378 le cause civili registrate sono 188 (cfr. Tav. 2), di cui 93 sono costituite dalla sola registrazione dell'avvenuta citazione in giudizio dell'accusato su richiesta dell'accusatore, ma non è specificato il motivo del contendere. Delle restanti 95 cause, 21 (pari all'11%) hanno per oggetto debiti dovuti all'acquisto di pane e vino; 15 (pari all'8%) riguardano contese originate dalla compravendita o dal prestito di oggetti di uso comune (ruota di carro, recipiente da vino, coppi, asce di pioppo, barile, corazza, scudo, spada, legna, sgabelli, cappuccio, cero); 14 (pari al 7%) sono relative a prestiti di denaro; 11 (pari al 6%) riguardano debiti contratti in seguito alla vendita, al prestito o all'affitto di bestiame (pecore, buoi, asini, maiali, vacche); 10 (pari al 5%) hanno per oggetto la mancata corresponsione di salari relativi a prestazioni varie, quali il medicare una ferita, segare l'erba, zappare, arare con i buoi, trasportare letame, stare a servizio presso qualcuno; 9 (pari al 5%) riguardano debiti dovuti alla compravendita o al prestito di frumento, foraggio, carne fresca o salata, carne di vitello, farina di frumento; 8 (pari al 4%) sono scaturite in seguito a debiti o a morosità nel pagamento di tasse e collette; 4 (pari al 2%) hanno per oggetto debiti contratti in seguito alla compravendita di immobili; 2 (pari all'1%) sono dovute al mancato pagamento del dazio sul vino; 1 (pari all'1%) concerne un legato.

In poco più di un anno, dunque, 353 cause civili. Più della metà di esse (il 53% nel primo semestre, il 67% nel secondo) non vengono condotte a termine, e a questo punto della ricerca non è facile neppure ipotizzarne la ragione (cfr. Tavv. 5 e 6). Molte infatti si interrompono subito dopo la citazione dell'indagato, e le carte processuali si limitano a non registrare più nulla a questo proposito; a volte si ha la registrazione di un pignoramento disancorato - almeno a giudicare dai documenti - da qualsiasi procedimento giudiziario, e dunque a noi incomprensibile; spesso il dibattimento pare arenarsi quando il vicario, dopo avere ascoltato entrambe le parti, assegna ad una di esse o ad entrambe un certo lasso di tempo - di solito 10 giorni - per provare i propri diritti ("*de iure suo*"), e dopo tale concessione le carte processuali non ci forniscono alcuna informazione. Possiamo forse supporre che il procedimento si interrompa perché una quota consistente di accusatori non riesce a portare a termine la fase istruttoria, e comunque per l'incapacità di entrambe le parti di passare alla fase probatoria⁷⁴.

La maggior parte delle cause portate a termine si conclude con un'ingiunzione di pagamento al citato in giudizio (il 33% nel primo semestre, il 15% nel secondo) o con il pignoramento dei suoi beni mobili in caso di inadempienza (il 10% nel primo semestre, l'11% nel secondo); in assoluta minoranza i verdetti di assoluzione (il 2% in entrambi i semestri), così come decisamente minoritario appare il ricorso all'arbitrato (l'1% nel primo semestre, il 2% nel secondo). In un unico caso nel gennaio del 1378 si rimette alla curia del podestà bolognese una causa, sulla base di una lettera degli Anziani, in cui si ordina che tutte le contese concernenti il bestiame sottratto *tempore Britonum* siano giudicate dal podestà per dirimerle più velocemente⁷⁵.

La procedura adottata risulta molto semplice e costituita da alcuni momenti fondamentali, richiamati a volte nei margini del registro. Si susseguono infatti: la *comparitio*, fase in cui il creditore si presenta al vicario per esporre l'oggetto e la circostanza del credito e per chiedere la citazione in giudizio del debitore insolvente; la *commissio*, ordine impartito dal vicario ai nunzi perché si rechino a citare il debitore personalmente o lasciando presso la sua abitazione una

⁷⁴ Lo stesso fenomeno è stato riscontrato da M. Vallerani per ciò che riguarda le cause discusse presso la curia del podestà di Bologna nella seconda metà del Duecento. Cfr. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia*, soprattutto alle pp. 303-305.

⁷⁵ Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, cc. 3v, 7v, 9r, 42r, 42v.

cedula, contenente la citazione; la *relatio*, resoconto verbale fatto dal nunzio al vicario su quanto effettuato.

Quando il convenuto compare in giudizio e il vicario ne ha ascoltate le ragioni, ha luogo la fase conclusiva dell'istruttoria. È questo il momento in cui il vicario pronuncia il suo verdetto, sempre in presenza di testimoni: pagamento della somma dovuta, entro un dato termine, o produzione in giudizio di documenti e testimonianze che a loro volta possano determinare altre citazioni ed un'eventuale nuova sentenza.

Dagli atti esaminati il termine fissato dal vicario per pagare la somma dovuta varia dai 3 ai 30 giorni, ma in quattro casi il vicario ordina di saldare il debito immediatamente, prima addirittura che il debitore si allontani dalla sua casa, nella quale ha avuto luogo il processo⁷⁶.

La produzione in giudizio di testimoni che possano avvalorare le deposizioni delle parti durante il dibattimento o scagionare gli imputati è molto frequente, così come non è rara la prassi di presentare al vicario documentazioni atte a provare quanto dichiarato. Il lasso di tempo concesso dal vicario alle parti per provare il proprio diritto varia di solito dai 3 ai 10 giorni. I massari, che avevano il compito di riscuotere le imposte, sono coloro che più frequentemente producono in giudizio documenti per provare la morosità di certi personaggi relativamente al pagamento di collette e tasse⁷⁷. È il caso ad esempio dell'ex massaro di Serravalle che nella causa intentata nel 1378 contro un tal Giovanni, moroso per collette e gravami risalenti agli anni precedenti, produce in giudizio i *libri rationum sue massarie*⁷⁸.

La produzione in giudizio di documenti viene sempre annotata dal notaio che addirittura in un caso trascrive sul registro il rogito prodotto da due fratelli citati da un tal Bertolino, che pretende da loro la restituzione di 500 coppì prestati a loro padre: costoro, oltre a vari testimoni prodotti in giudizio, avevano infatti portato al vicario anche un rogito contenente la rinuncia all'eredità paterna⁷⁹. In un altro caso è il convenuto, tale Benedetto, a presentare a sostegno della sua tesi il testo di una disposizione statutaria del 1377, la *De pena vulnerantis aliquam bestiam*, evitando in tal modo di risarcire chi l'aveva citato per l'uccisione di una capra: essa si trovava nella sua vigna, dunque Benedetto aveva tutti i diritti di sopprimerla⁸⁰.

Sempre a proposito di documenti scritti, ci sembra importante sottolineare come in una causa del maggio-giugno 1378 si faccia riferimento ad uno statuto emanato dagli uomini del comune di Serravalle all'incirca dieci anni prima⁸¹. In tale procedimento giudiziario Bertolino del fu Giacomo, anni addietro massaro di Serravalle, per recuperare un suo credito dichiara che "iam sunt decem anni et ultra comune et homines dicte terre Seravalis fecerunt in tam provixione et statutum, videlicet quod quilibet qui laborat bona fumantium terre Seravalis debeat solvere colectas et honera imposita per dictum comune bonis dictorum fumantium, et predictam provixionem a dicto tempore decem annorum citra manutenerunt et confirmaverunt". Due testimoni da lui prodotti confermano poi che tale provvigione non solo fu effettivamente redatta dieci anni prima, ma che non fu mai cassata ed anzi venne in seguito ripetutamente confermata. Parrebbe dunque attestata l'esistenza di un'attività costante e regolare di redazione dei propri statuti da parte di un comune soggetto a Bologna nel Trecento: attestazione importante, in quanto - come è stato recentemente osservato - non abbiamo alcuna traccia scritta di tale attività⁸².

Ma ritorniamo ai registri. Nei casi in cui il debitore non si presenti in giudizio o si rifiuti di pagare quanto dovuto, incorre nel pignoramento dei beni, prassi peraltro molto frequente. Il sequestro di oggetti appartenenti al debitore insolvente si verifica infatti molto di frequente nelle cause analizzate e viene compiuto, di solito subito dopo la condanna o nei due o tre giorni

⁷⁶ Cfr. *Ibidem*, 1378, reg. 362, cc. 25r, 28v, 33v, 41v.

⁷⁷ Cfr. *Ibidem*, cc. 39r, 40r, 45r-46v.

⁷⁸ Cfr. *Ibidem*, cc. 39r, 40r.

⁷⁹ Cfr. *Ibidem*, cc. 22r-23r, 41v, 43v.

⁸⁰ Cfr. *Ibidem*, 1377, reg. 360, 2v, 3r, 8r, 14v. La causa è stata trascritta in *Appendice*, Documento B).

⁸¹ Cfr. *Ibidem*, 1377, reg. 360, cc. 53v, 54r, 54v. La causa è stata trascritta in *Appendice*, Documento D).

⁸² A questo proposito cfr. R. RINALDI, *Territorio bolognese in Repertorio degli Statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, (Fonti per la storia dell'Italia medievale - serie *Subsidia* dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo n. 6), Roma 1997, pp. 89-93.

immediatamente seguenti, alla presenza di testimoni e a volte con l'ausilio di un estimatore in grado di valutare il valore dell'oggetto sequestrato. I beni pignorati vengono solitamente elencati dal notaio e sono costituiti dagli oggetti più svariati: corbe di frumento, vasi di vino, gonne, pezze di tela o di panno, paioli, catini, zappe, scuri, letti, lenzuola, materassi, asciugamani. Tali oggetti, che ci offrono un quadro molto interessante del tenore di vita della società del tempo, venivano depositati presso una persona di fiducia, nominata dal vicario, che doveva custodirli fino a quando non erano riscattati dal proprietario o erano ceduti al creditore per estinguere il debito.

Quanto finora descritto appare il procedimento normalmente seguito, le cui fasi però non si trovano riportate di seguito nel registro: i vari momenti processuali risultano trascritti nel momento in cui si sono verificati, pertanto le registrazioni relative ad una causa si trovano frammiste a quelle di un'altra, rendendo così abbastanza arduo ricostruire lo svolgersi di ciascuna di esse. Inoltre, almeno per quanto concerne i registri analizzati più da vicino, non sempre è riportata la trascrizione di tutti i momenti processuali, ma a volte ne vengono tralasciati alcuni, a volte ne sono riassunti altri. E questo dipende probabilmente dallo stile di ciascun notaio. Non a caso infatti il registro relativo al secondo semestre del 1378, redatto da mani diverse, contiene nella prima parte atti molto concisi, mentre nella seconda riporta descrizioni particolareggiate, e a volte ricche di espressioni colorite, dei vari momenti dell'istruttoria.

La materia degli *acta criminalia* è costituita esclusivamente dalle controversie che hanno come oggetto il danneggiamento della proprietà rurale. La precisione con cui nei registri vengono elencate le colture danneggiate e descritti i confini dell'appezzamento rende interessante la lettura di queste carte anche da un punto di vista economico ed agricolo in particolare. L'analisi di questi atti, oltre a mettere in risalto l'importanza che la terra aveva nell'economia del tempo, permette di desumere quali fossero le colture più diffuse, gli animali allevati, le attrezzature agricole utilizzate.

Tra gli atti esaminati i danni alle viti e ai pascoli, i furti di legna, uva, ghiande, mele, erba, costituiscono i reati più frequenti. Solitamente i danni contro la proprietà rurale sono commessi mediante l'introduzione nella terra altrui di animali (maiali, buoi, capre e pecore) che "scalpedando, devastando, destruendo, scaltizando, corrodendo" quanto su di essa si trova, arrecano "grave dampnum et preiudicium" al proprietario.

Per quanto concerne il primo semestre del 1378 risultano registrate 11 cause di danni dati (cfr. Tav. 3), nelle quali il danneggiamento della terra altrui è causato in due casi da furto di legna, in un caso dall'incendio di fieno e in otto casi dall'introduzione di animali (pecore, capre, maiali, buoi) che provocano danni a pascoli, viti, orti e colture.

Nel secondo semestre del 1378 le cause penali sono 20 (cfr. Tav. 4). I danni alla proprietà altrui in questo periodo sono causati in otto casi dall'introduzione di animali che rovinano citi e pascoli, in undici casi dal furto di legna, uva, mele e ghiande, ed in un caso il danno non è specificato.

Secondo la procedura abituale, ascoltata la denuncia fatta dal danneggiato o dal saltaro, incaricato della sorveglianza di terreni e boschi, il vicario manda un nunzio a citare l'accusato. Udita la deposizione del convenuto e quella degli eventuali testimoni, il magistrato emette la propria sentenza, ordinando il pagamento della somma dovuta, variante a seconda della gravità del danno, ma sempre inferiore ai venti soldi, limite massimo di sua competenza. Prima di pronunciare la sentenza definitiva il vicario deve comunque attendere un mese dal giorno della denuncia e l'accusatore può procedere, in quel lasso di tempo, al ritiro dell'accusa. È infatti così che si risolvono tutte le cause analizzate: tutte e trentuno vengono così troncate sul nascere, subito dopo la citazione dell'accusato, molto probabilmente in seguito a transazioni extragiudiziarie fra le parti di cui non siamo in grado di trovare traccia⁸³.

Redigendo un indice onomastico relativo ai cinque registri presi in esame, abbiamo incontrato i nomi di oltre 400 persone - nella quasi totalità dei casi uomini - che compaiono a vario titolo nelle carte processuali. Si tratta in primo luogo di coloro che ricoprivano una carica pubblica, i vicari e i loro notai, i nunzi, i massari, i saltari e i conduttori del dazio del pane e del vino; in secondo luogo degli abitanti di Serravalle e delle comunità limitrofe; in terzo luogo, compaiono anche alcuni

⁸³ Quale esemplificazione di causa penale cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 361, c. 6r. La causa è stata trascritta in *Appendice*, Documento G).

abitanti di località del contado modenese, come Vignola, Marano, Monte Leone, Missano, Monte Albano, Monteombraro, Modena, Monte Orsello e Monte Corone. Della maggior parte di questi uomini sappiamo per ora solo il nome. Di alcuni viene indicato anche il mestiere o la professione: abbiamo così identificato sette notai⁸⁴, sei tavernieri⁸⁵, quattro fabbri ferrai⁸⁶, tre mugnai⁸⁷, due *famuli*⁸⁸, alcuni uomini di Chiesa⁸⁹ e due *calcolari*⁹⁰. Compaiono inoltre un medico⁹¹, un sarto⁹², un barbiere⁹³, un calzolaio⁹⁴ e tre lavoratori a giornata⁹⁵. Solo di pochissimi, che ricorrono più volte in cause diverse, possiamo dire qualcosa di più.

È questo il caso di Giacomo Vandini, taverniere di Serravalle, soprannominato *Maça o Macinus*, che compare a vario titolo in venti cause. Sappiamo che non sempre saldava i suoi fornitori per il vino e gli altri generi alimentari che gli vendevano: nel giro di due mesi - dal gennaio al marzo del 1378 - viene pignorato tre volte su richiesta di tre persone diverse, per debiti che variano dalle 5 lire ai 40 soldi di bolognini; nello stesso lasso di tempo, in altre due cause riceve dal vicario un'ingiunzione di pagamento, sempre per lo stesso motivo. Gli oggetti che gli vengono pignorati testimoniano della sua attività quotidiana: il 22 gennaio il nunzio sequestra una falce per segare l'erba, uno spiedo per i maiali, un'incudine, un martello per battere la falce, una bilancia, una zappa; il 23 febbraio vi è un secondo pignoramento, ma non abbiamo l'inventario dei beni confiscati; il 5 marzo è la volta di una padella e di uno scrigno. D'altra parte l'insolvenza pare caratterizzare anche gli avventori della sua taverna: l'11 gennaio Giacomo cita tredici uomini per aver consumato pane e vino senza pagare somme che variano dai 5 soldi alle 4 lire; il 19 e il 24 marzo ne cita altri due. È interessante osservare che uno dei suoi avventori viene convocato in giudizio, oltre che per il debito contratto per il vino, anche per un prestito di 44 soldi e 8 denari concesso da Giacomo e non reso: si tratta di un'ulteriore prova del fatto che, come numerosi studiosi hanno ormai accertato, molto spesso il taverniere nel basso medioevo era una delle persone a cui si chiedeva anche denaro in prestito⁹⁶. Il recupero dei suoi crediti appare piuttosto difficile. Su quindici avventori, sei non si presentano e vengono dichiarati contumaci; due negano il debito e il vicario intima a Giacomo di provare i suoi diritti entro dieci giorni, non sappiamo con quale esito; di due non conosciamo nulla, perché il registro reca solo la citazione in giudizio; soltanto cinque riconoscono il debito e ricevono un'ingiunzione di pagamento⁹⁷.

⁸⁴ Si tratta di *Anthonius condam Petri de Pedemonte*, abitante di Savigno, *Franciscus condam Laurentii de Cistis*, di Serravalle, *Iacobus Alberti*, di Mongiorgio, *Minus Chixini Perini*, di Mongiorgio, *Petrus Fanti olim Alberti*, di Monte Marvo, ser *Henricus de Priontis* di Serravalle e ser *Nerius Iohannis* di Tizzano.

⁸⁵ Si tratta di *Comocius Vitalis de Suxano*, *Iacobus Vandini* di Serravalle, *Iacobus Muçoli* abitante a Rocca dei Rodolfi, *Nicolaus Dinelli* di Savigno, *Ventura Martinelli de Matioli*, di Serravalle e *Francischinus Zunte* di Serravalle.

⁸⁶ Si tratta di *Benedictus condam Iacobi*, di Serravalle, *Iacobus Bernardi*, di Serravalle, *Iacopinus Iohannis*, di Marano e *Paulus Bernardi*, di Serravalle

⁸⁷ Si tratta di *Guillelmus Bertolomei* di Bologna, abitante a Serravalle, *Bernardus de Mote* di Serravalle e *Iacobus*, abitante a Zappolino.

⁸⁸ Si tratta di *Iacobinus*, famulo del notaio ser *Anthonius condam Petri de Pedemonte* e di *Petrus condam Çoxii*, famulo di *Constancia uxor Çoxii* di Montemaggiore.

⁸⁹ Si tratta di *Blaxius*, canonico della pieve di S. Maria di Monteveglio e di *Iacobus*, presbitero e rettore della chiesa di S. Pietro di Serravalle.

⁹⁰ Si tratta di un certo *Iohanninus*, attivo al mercato di Marano, citato dal testimone di una transazione come il responsabile del controllo dei conti nelle compravendite, e di *Lipus Alberti* di Serravalle, citato come testimone.

⁹¹ Si tratta di ser *Antonius*, medico di Savigno.

⁹² Si tratta di *Andriolus* di Mongiorgio.

⁹³ Si tratta del *magister Mateus* di Serravalle, *barbitonsor*.

⁹⁴ Si tratta di *Francischinus condam Bonaçunte* di Bologna, abitante a Serravalle.

⁹⁵ Si tratta di *Petrus Pertonis* di Serravalle, *Rainerius condam Çoxii* di Montemaggiore e *Remonçonis Tomaxini* di Zappolino.

⁹⁶ Cfr. G. CHERUBINI, *La taverna nel basso medioevo*, in AA.VV., *Il tempo libero. Economia e società (Loisirs, Leisure, Tiempo Libre, Freizeit) secc. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Atti della XXVI Settimana dell'Istituto internazionale di Storia economica F. Datini di Prato, Firenze 1995, pp. 525-555, ora in ID., *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo*, Napoli 1997, pp. 191-224.

⁹⁷ Anche nel secondo semestre Giacomo Vandini viene citato ripetutamente dal vicario. A volte però troviamo la sola citazione, senza alcun seguito, oppure viene accusato genericamente di non avere saldato alcuni debiti. Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 362, cc. 12r, 14v, 18r, 18v, 21r, 21v, 27v, 28r, 30r, 30v, 32r, 38v, 46v-47v.

Dal 7 gennaio 1378 al 24 marzo dello stesso anno - poco più di due mesi e mezzo - Giacomo compare dunque in giudizio per ben venti controversie, o come accusatore o come accusato, e nel leggere le sia pure "impersonali" registrazioni del notaio, si ha quasi la sensazione di percepire la crescente irritazione del vicario di trovarselo sempre dinnanzi, probabilmente a causa del suo comportamento scorretto, sempre ai limiti della legalità. Quando viene citato in giudizio Giacomo stenta a presentarsi, occorrono sempre due citazioni perché compaia davanti al giudice e in un caso viene dichiarato contumace. Se messo alle strette riconosce i suoi debiti, ma stenta a pagarli, appena può li contesta, ed il vicario gli concede nelle prime cause 10 giorni, poi solo 8, per provare i suoi diritti, cosa che puntualmente non avviene. Dai pochi dati in nostro possesso parrebbe dunque di potere tracciare qualche contorno di questa figura: un uomo che si arrabatta in tanti modi diversi per vivere, un po' taverniere, un po' prestatore, un po' contadino - ha una falce, il martello per batterla e una zappa, e prende in affitto dei buoi - spesso senza soldi, teso a "tirare a campare" rimandando il più possibile la comparsa in tribunale quando sa di avere torto.

E non era l'unico taverniere a dovere fare i conti con la giustizia. Il collega Ventura Martinelli, anch'egli titolare di una taverna a Serravalle, dalla fine di gennaio agli inizi di maggio del 1378 cita tre avventori affinché si rechino a riscattare i pegni che gli avevano lasciato per avere pane, vino e, per uno di essi, formaggio. Si tratta in un caso di un pegno non specificato, in un altro di una tovaglia, nell'ultimo di una zappa lasciata da un certo Ugolino Antolini, detto Maticchione, evidentemente tanto desideroso di bersi 11 soldi di vino da impegnare persino un attrezzo di lavoro. Nello stesso lasso di tempo, Ventura inoltra altre quattro citazioni per insolvenza a quattro clienti: tra di essi troviamo di nuovo Ugolino il Maticchione, che in tre mesi ha contratto un nuovo debito di 11 soldi e 8 denari, e si dichiara disposto a pagarlo. Ad una prima analisi, la situazione di Ventura Martinelli pare tuttavia piuttosto diversa da quella di Giacomo Vandini. Ventura riesce a recuperare il suo denaro nella quasi totalità dei casi, e nei cinque registri considerati viene citato in giudizio solo una volta, a rispondere di un debito di 6 soldi e 6 denari contratto con un suo fornitore per l'acquisto di vino. Al contrario Giacomo appare invischiato in una serie di cause piuttosto lunga rispetto al lasso di tempo considerato: oltre a quelle già elencate, viene citato nel febbraio del 1378 per un prestito che non ha poi reso, prestito ricevuto da un abitante di Marano in occasione dell'acquisto di bestiame e nel marzo dello stesso anno è condannato a risarcire il massaro di Mongiorgio per la giogatica di un bue da lui preso in affitto.

A partire dall'ottobre del 1378 troviamo citato negli atti un terzo taverniere: si tratta di un certo Franceschino Zunte, detto Scarafone, che esercita in Serravalle. Negli ultimi tre mesi dell'anno - e in particolare tra ottobre e novembre - egli ha a che fare con la giustizia almeno una ventina di volte, ora in veste di convenuto, ora di attore; una sola volta è presente in qualità di testimone al termine di una causa.

Franceschino compare la prima volta dinnanzi al vicario l'8 ottobre per citare in giudizio tre suoi debitori. Da quel giorno, fino al 26 novembre, vengono da lui citate altre undici persone e in più gli eredi di un tal Enzo da Cuzzano, che non è dato sapere quanti fossero. I debiti contratti da costoro verso l'oste variano dalle 6 lire ai 6 soldi e sono dovuti, quando è specificato, al consumo di pane e vino presso la sua taverna: ci pare comunque lecito supporre che, anche là dove non è indicato, l'oggetto del debito possa ritenersi il medesimo. Solo di quattro cause conosciamo l'esito, rappresentato dall'ingiunzione del vicario ai debitori di pagare Franceschino entro un lasso di tempo variante dai 4 ai 10 giorni. In due casi si dà luogo anche al pignoramento dei beni del debitore.

Durante l'ultima parte dell'anno dunque Franceschino si appella spesso alla giustizia per tentare di recuperare il denaro che gli spetta, ma altrettanto frequentemente compare in giudizio per debiti a sua volta contratti verso chi gli ha fornito vino o carne. Se infatti l'8 ottobre lo abbiamo visto citare davanti al vicario alcuni suoi debitori, il giorno seguente lo troviamo già sul banco degli imputati per non aver pagato un suo fornitore, cosa che accade, di lì al 28 novembre, almeno altre tre volte. Franceschino regolarmente non paga il debito entro il termine fissato dal vicario, incorrendo nel pignoramento dei beni: un bacile di ferro, due guanti, una trivella, una scure. La sua abitudine a non pagare induce in un caso il vicario ad ingiungergli di estinguere il suo debito prima di allontanarsi dalla sua presenza, pena il sequestro di beni. L'effetto sortito da questo provvedimento

eccezionale è però nullo: Franceschino infatti anche in questo caso non estingue il debito contratto con Mercorio che gli ha fornito carne per 5 soldi e 10 denari, ma non si presenta neppure in seguito a riscattare i beni pignoratigli, che vengono così assegnati al suo creditore.

L'insolvenza che caratterizza Franceschino si manifesta non solo nei confronti dei fornitori, ma anche quando si tratta di pagare le imposte: in una causa lo si vede infatti accusato dal conduttore del dazio del vino per non aver pagato 4 lire e 10 soldi, equivalenti al dazio di 9 corbe di vino rosso vendute alla spina nei mesi da agosto ad ottobre. Anche in questa occasione Franceschino si rifiuta di pagare, negando addirittura di essere in alcun modo obbligato nei confronti del suo debitore. Gli atti non recano traccia dell'esito del dibattimento.

Da un'altra causa traspare bene la scaltrezza del nostro oste che, pur di non pagare un debito contratto addirittura 15 anni prima con un medico che lo aveva soccorso, cita in giudizio gli eredi di un tale, il quale - a suo dire - in quella occasione si era offerto di pagarlo per lui⁹⁸. Infatti il 23 ottobre Franceschino compare dinanzi al vicario sostenendo che durante una rissa scoppiata nell'aprile del 1363, vicino alla porta del castello di Monte S. Pietro, fu ferito con una lancia. Il medico che lo curò chiese 3 ducati per la sua prestazione, somma che un tal Enzo da Cuzzano promise di pagare per Franceschino. Enzo però è morto e i suoi figli ora si rifiutano di pagare al medico la somma per conto del taverniere, che li cita così in giudizio. Anche stavolta però Franceschino ha la peggio: i testimoni chiamati a deporre in suo favore si rivelano probabilmente poco convincenti, poiché dopo un mese il vicario assolve gli eredi di Enzo. Costoro, peraltro, sono presumibilmente le stesse persone che abbiamo trovato tra i debitori di Franceschino per generi loro forniti nella sua taverna. Tale coincidenza ci induce a supporre che il taverniere non fosse riuscito, nella precedente occasione, ad incassare il suo credito, e cercasse pertanto di incastrare in qualche modo costoro, per riuscire ad ottenere le somme a lui spettanti. Ci pare inoltre lecito presumere che il medico menzionato da Franceschino, di cui non conosciamo il nome, fosse farmacista e medico al tempo stesso - circostanza peraltro frequente nelle campagne in età medioevale⁹⁹ -, dal momento che la somma da costui richiesta è comprensiva, come specifica il notaio, della cura della ferita e della medicina.

È difficile a questo punto affermare se la figura di Franceschino, come si delinea dai dati in nostro possesso, sia quella di uno scaltro evasore d'imposta, debitore insolvente per abitudine più che per necessità, capace di incolpare altri pur di non pagare di tasca propria, o se invece sia la figura di un taverniere effettivamente a corto di liquidi e pertanto impossibilitato a pagare i fornitori e a riscattare i beni che gli vengono sequestrati. Altrettanto arduo ci pare ipotizzare se Franceschino svolgesse anche un'altra attività, come parrebbero far supporre gli oggetti sequestratigli, del tutto estranei all'esercizio di una taverna.

Un altro personaggio che ricorre più volte nei nostri registri è Riguccio, figlio di Giacomo Aldrovandi di Monte Leone, nel contado di Modena, che compare in undici cause, in cui figura sempre come accusatore. Egli richiede nella quasi totalità dei casi il pagamento di somme di denaro date in prestito - "ex causa mutui de puro amore et gratia specialii" -, in due casi rivendica la corresponsione di importi a lui dovuti per la giogatica di un bue e in un caso il pagamento di 40 soldi quale resto della vendita di un paio di buoi dapprima dati in affidamento. Crediamo corretto evincere da queste notizie che Riguccio fosse un prestatore di denaro e che avesse un certo giro di affari: in diversi casi le somme da lui richieste ammontano a 10 lire di bolognini, cioè al massimo di competenza del vicario di Serravalle; considerando inoltre che Riguccio risiedeva nel contado modenese, possiamo supporre che venga qui documentata solo una parte marginale della sua attività e che egli fosse maggiormente attivo in altre zone. Due dei testimoni interrogati dal vicario nel corso di una delle cause, che lo vedono come protagonista, confortano tale ipotesi, in quanto confermano che operava a Marano e a Rocchetta di Guiglia nei giorni di mercato. Riguccio è senz'altro un uomo determinato nella riscossione dei suoi crediti: sette debitori vengono infatti giudicati colpevoli e pignorati, tre riconoscono il debito e devono saldarlo entro 10 giorni; in un unico caso un suo debitore viene assolto dopo un dibattimento durato quasi tre mesi, fatto molto

⁹⁸ Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 362, cc. 36r-36v. La causa è stata trascritta in *Appendice*, Documento E).

⁹⁹ Cfr. A. PALMIERI, *La montagna bolognese del Medioevo*, Bologna 1929, p. 298

raro dal momento che - come prescrivevano gli statuti - il vicario aveva l'obbligo di terminare le cause nel giro di un mese¹⁰⁰.

Abbastanza variegata è la figura del già incontrato Ugolino Antolini, detto Mattacchione, di Serravalle, che compare in giudizio più volte nel corso del 1378, ma in veste sempre diversa: tra gennaio e maggio lo abbiamo visto lasciare in pegno una zappa al taverniere Ventura Martinelli, che gli aveva fornito vino per 11 soldi e contrarre con questo oste un altro debito, presumibilmente per lo stesso motivo. Ancora in veste di debitore compare in giudizio verso la fine dell'anno - il 2 novembre - citato da un certo Nicola figlio di Alberto, originario di Modena, che pretende da lui 18 soldi e 200 denari per un cero ed un cappuccio comprati da Ugolino e pagati per lui da Nicola. Anche stavolta Ugolino non paga entro i 10 giorni assegnatigli dal vicario e incorre nel pignoramento di due corbe di frumento. Nello stesso giorno in cui subisce tale sequestro - il 15 novembre - Ugolino fa a sua volta citare Nicola, del quale è creditore da ben due anni per il prestito di 18 soldi, somma che Nicola deve rendergli entro 10 giorni, come stabilito dal vicario. Sempre il 2 novembre troviamo Ugolino, ancora in veste di creditore, citare in giudizio un certo Nicola *de Domibus de Maesis* suo debitore per la somma di 2 soldi, richiesti da Ugolino come paga per aver segato erba; come imposto dal vicario, Nicola deve estinguere il giorno stesso il suo debito. In altri due casi Ugolino ha a che fare con la giustizia presumibilmente ancora in seguito a controversie dovute a debiti o crediti, circostanze che possiamo però solo supporre dal momento che il registro reca soltanto le rispettive citazioni.

Altre volte Ugolino compare nelle cause pur non essendo direttamente implicato in esse: il 26 maggio lo troviamo infatti presente come testimone alla nomina di un procuratore, lo stesso giorno appare in qualità di depositario di un paiolo pignorato a tal Franceschino Bonaggiunta, mentre il 20 ottobre viene chiamato in causa per stimare alcuni dei beni che abbiamo visto pignorati al taverniere Franceschino Zunte. Il 31 ottobre è infine nominato procuratore da un tal Gerardo di Monte Albano, implicato in una causa relativa all'affitto di un asino. Come pare di poter dedurre dal fatto che non troviamo notizia di pignoramenti ai danni dei suoi debitori, Ugolino recupera sempre i suoi crediti nel lasso di tempo stabilito dal vicario; altrettanto invece non si può dire dei suoi creditori, dal momento che egli si mostra sempre restio ad estinguere i propri debiti.

Dai pochi dati in nostro possesso la figura di Ugolino ci appare alquanto contraddittoria. È un uomo che per vivere coltiva la terra, lavorando anche a giornata presso altri - possiede infatti una zappa, gli viene pignorato frumento -, ha una certa disponibilità di liquidi, dal momento che presta denaro, e gode di una certa credibilità - è testimone, estimatore, procuratore -: nonostante ciò però contrae debiti, che mai paga.

Qual è dunque la società che, almeno ad un primo esame, riusciamo a delineare sulla base di queste testimonianze? Certo una società prevalentemente agricola, ma molto più complessa e variegata rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. Abbiamo visto che in soli cinque registri si rintracciano diversi mestieri e professioni ed emerge qualche singola figura maggiormente caratterizzata, per lo più gravitante intorno all'ambiente della taverna. Grazie all'elenco dei beni pignorati si ricavano informazioni sugli arredi e gli oggetti di uso quotidiano; sono attestati contatti con il territorio modenese, sia di uomini, sia di merci, sia di capitali; vi è la menzione di numerose colture agricole, nonché dell'allevamento di ovini e suini.

Si tratta - lo ripetiamo - di una ricerca ancora in itinere, che ha tuttavia permesso di accertare almeno un dato: la straordinaria ricchezza degli atti civili e criminali dei vicari come fonte per la storia del territorio bolognese nel basso Medioevo.

¹⁰⁰ Cfr. AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, cc. 10r, 35v, 36r, 38r, 38v, 45v. La causa è stata trascritta in *Appendice*, Documento C).

Oggetto della citazione:

1) mancato pagamento di pane e vino	<u>40</u>
2) prestiti non restituiti ¹⁰¹	<u>27</u>
3) debiti non specificati	<u>18</u>
4) tasse e collette non pagate	<u>17</u>
5) salari non corrisposti	<u>14</u>
per due opere di zappatura	1
per venticinque turni di guardia nel castello di Tiola	1
per un'opera di aratura con i buoi	1
per opere di scavo	1
per la redazione di scritture notarili	3
per motivi non specificati ¹⁰²	7
6) mancato pagamento di oggetti di uso comune, acquistati o locati	<u>13</u>
acquisto di assi di legno	1
acquisto un cofano	1
acquisto di una botte	1
acquisto di un cofano e uno scrigno	1
acquisto di una cervelliera	2
acquisto di una falce	1
acquisto di una botticella	1
affitto di un cofano	1
affitto di una botte	1
affitto di un vaso	1
fattura di un cofano	1
acquisto di una bilancia	1
7) bestiame	<u>12</u>
giogatica di un bue	4
uccisione di una capra	1
ferimento di un maiale	1
soccida di sei pecore	1
soccida di sei pecore e due capre	1
sequestro di una vacca	1
vendita di buoi	1
vendita di un vitello	1
vendita di una cavalla	1
8) mancato pagamento o furto di altri generi alimentari	<u>9</u>
una porchetta	1
metà <i>unius sarnis avium</i>	1
frumento	1
un fagiano	1
due corbe di frumento	1
due corbe di frumento	1
tre corbe di spelta	1
cinque corbe di frumento e uno staio di spelta	1
carne	1
9) mancato pagamento del dazio del vino	<u>8</u>

¹⁰¹ Nei registri si trovano diverse espressioni ad indicare la concessione di un prestito: si parla di somme prestate *ex causa mutui de puro amore et gratia speciali*, di lire *quas eidem mutuavit*, di soldi *quos eidem franchavit*, di soldi *quos solvit pro eo*.

¹⁰² Si tratta in un caso di un famulo, in un caso di un massaro, negli altri casi non viene specificato nulla.

10) contese riguardanti eredità	4
11) mancato pagamento dell'affitto di immobili	3

CAUSE CIVILI - II SEMESTRE 1378

Oggetto della citazioni:

1) debiti non specificati ¹⁰³	<u>93</u>
2) mancato pagamento di pane e vino ¹⁰⁴	<u>21</u>
3) mancato pagamento o restituzione di oggetti di uso comune, acquistati o locati	<u>15</u>
vendita ruota di carro	1
vendita di un <i>tinelle a vino</i>	1
vendita di <i>quatuor ponderibus folearum</i> (foglia da concia)	1
prestito di 500 coppi	1
prestito di 5 braccia di panno di lino	1
vendita di assi di pioppo	1
prestito di un barile	1
prestito di un <i>tabulacium</i>	1
vendita di due sgabelli	1
vendita di sgabelli	1
vendita di un cappuccio	1
vendita di un cero	1
prestito di uno scudo	1
prestito di una spada	1
vendita di legna	1
4) prestiti non restituiti	<u>14</u>
5) bestiame	<u>11</u>
soccida di 10 pecore	1
vendita di bestiame	1
possesto in comune di due buoi	1
affitto di un asino	1
pegno di un maiale	1
uccisione di una scrofa	1
fideiussione per un asino	1
prestito di un'asina	1
prestito di un'asina con sella	1
affitto di un'asina per portare uva	1
affitto di una vacca da giogo per seminare	1
6) salari non corrisposti	<u>10</u>
per andare a Bologna dal notaio (viaggio + nsic nsap notaio)	1
per curare una ferita	1
per segare erba	1
per zappare	1
per 4 giornate di lavoro con i buoi	1
per condurre 15 birocci di letame	1

¹⁰³ In questo semestre si tratta spesso di citazioni senza seguito, o di pignoramenti provocati dalla contumacia di coloro che vengono citati in giudizio, oppure di pignoramenti di cui non è stato possibile individuare la causa.

¹⁰⁴ In due casi è precisata la quantità e il relativo costo del vino acquistato: si tratta di sei corbe di vino rosso, vendute a 22 soldi e 4 denari la corba (reg. 362, c. 52r) e di una quartarola di vino venduta a 5 soldi e 6 denari (reg. 362, c. 29v).

<i>ad famulandum</i> per tre anni	1
per andare con due buoi fino al <i>castrum Bonaçare</i> ¹⁰⁵	1
per trasportare legna e pietre per due giorni	1
per segare un prato	1
7) mancato pagamento o furto di altri generi alimentari	<u>9</u>
due corbe di frumento	1
una corba di frumento	1
nove corbe di frumento	1
erba di un prato (foraggio)	1
carne	1
frumento e biada	1
35 libbre di farina di frumento	1
carni salate	1
carne di vitello	1
8) tasse e collette non pagate	<u>8</u>
9) contese riguardanti la vendita di immobili	<u>4</u>
vendita terreno	3
vendita immobile	1
10) mancato pagamento del dazio del vino ¹⁰⁶	<u>2</u>
11) contese riguardanti eredità	<u>1</u>

Cause penali - I semestre 1378

<i>terra busiva</i>	(furto di legna)	1
<i>tegia</i> (fienile)	(furto di legna)	1
<i>terra prativa</i>	(fieno bruciato)	1
<i>terra ortiva</i>	(orto danneggiato)	2
<i>terra aratoria et blavata frumento</i>	(frumento danneg.)	1
<i>terra blavata fabis</i>	(fave danneggiate)	1
<i>terra vineata</i>	(viti danneggiate)	1
<i>terra prativa</i>	(pascolo rovinato)	3

Cause penali - II semestre 1378

<i>terra ortiva, casamentata, blavata</i>	(pascolo rovinato)	1
<i>terra prativa</i>	(pascolo rovinato)	4
<i>terra ortiva, broлива et avidata</i>	(furto d'uva)	1
<i>terra vineata</i>	(uva mangiata)	3
<i>terra prativa et querçata</i>	(ghiande mangiate)	1
<i>terra ortiva et broлива</i>	(mele mangiate)	1
<i>terra vineata et prativa</i>	(viti rovinate)	1
<i>terra vineata et avidata et amorata cum plantatis</i>	(viti rovinate)	1
<i>terra bedusta, vidata et bosiva</i>	(viti e alberi rovinati)	1
<i>terra aratoria</i>	(furto di legna)	1
<i>terra prativa et arborata</i>	(furto di legna)	1
<i>terra arborata</i>	(furto di legna)	1
<i>teçça</i> (fienile)	(furto di legna)	1

¹⁰⁵ Di incerta localizzazione il *castrum Bonaçare*. CASINI, *Il contado...*, p. 116, rileva solo che il Bonzara è un monte vicino a Savigno

¹⁰⁶ In un solo caso è precisato l'ammontare del dazio del vino rispetto alla quantità di vino venduta: si tratta di 10 soldi per ogni corba di vino venduta (reg. 362, c. 38v).

<i>pagliario</i> (pagliaio)	(furto di paglia)	1
non specificato		1

Appendice

Documento A)

INVENTARIO DEI REGISTRI (1378-1399) DEL VICARIATO DI SERRAVALLE *

(cart. = cartaceo; c. = carta; cc. = carte; cc.num. = carte numerate originariamente; *f.* = *filius*; not. = notaio; *q.* = *quondam*; r. = recto; reg. = registro; s.a. = segnatura antica; s.s. = segnatura successiva; v. = verso; vic. = vicario)

- 1377 dic. 19 - dic. 30
atti civili
vic. *Dominicus Orandi*
not. *Iohannes Petri de Boniohaninis*

- 360. 1378 gen. 3 - giu. 29
atti civili
vic. *Pinus q. d. Napoleonis de Goçadinis*
not. *Iohannes q. Petri de Boniohaninis*
reg. 1, cart., cc. 57, s.a. 3, s.s. 432
- a c. 14r: lettera degli Anziani riguardante le ruberie perpetrate dai soldati *britones*
- a c. 14v: trascrizione della rubrica degli Statuti del Comune di Bologna *De pena vulnerantis aliquam bestiam*.

- 361. 1378 feb. 21 - giu. 18
atti criminali
vic. *Pinus q. d. Napoleonis de Goçadinis*
not. *Iohannes q. Petri de Boniohaninis*
reg. 1, cart., cc. 8, s.a. -, s.s. 433

- 362. 1378 lug. 4 - dic. 20
atti civili
vic. *Iohannes f. ser Bertolomei de Pretis*
not. *Henrigiptus q. Pauli de Preontis* (fino a set. 19); *Andreas Ghidini*
reg. 1, cart., cc. num. 58, s.a. 5, s.s. 435

- 363. 1378 lug. 3 - dic. 20
atti criminali
vic. *Iohannes f. ser Bertolomei de Pretis*
not. *Henrigiptus f. q. Pauli de Prehuntas* (fino a set. 15); *Andreas Ghidini olim ser Ubaldini*
reg. 1, cart., cc. num. 29, s.a. 2, s.s. 434

- 364. 1379 gen. 7 - giu. 29
atti civili
vic. *Iacobus de Bochadefferis*
not. *Nicolaus Philippi Sancti*

* Il presente inventario è estratto da: A. CASAGRANDE, *Archivio dei Vicariati e del Capitanato della Montagna di Bazzano, 1288 - sec. XIX/seconda metà. Inventario*, 1992. Tale strumento, in forma dattiloscritta, è consultabile presso il Municipio di Bazzano, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna e l'Archivio di Stato di Bologna. Gli atti civili relativi al mese di dicembre del 1377 si trovano in AVCM, *Vicariato di Mongiorgio*, 1377, reg. 358, cc. 46r - 48v.

- reg. 1, cart., cc. num. 62, s.a. 4, s.s. 436
365. 1379 gen. 2 - giu. 29
atti criminali
vic. *Iacobus de Bochadefferis*
not. *Nicolaus Philippi Sancti*
reg. 1, cart., cc. num. 32, s.a. 6, s.s. 437
366. 1379 lug. 7 - dic. 21
atti civili
vic. *Maghinardus q. Ugolini de Loiano*
not. *Ciprianus q. magistri Francisci de Panzachiis de Ronchastaldo*
reg. 1, cart., cc. num. 62, s.a. 7, s.s. 439
- a cc. IIIr-v: lettera patente del vicario in data 1379 giu. 29
- a cc. XLVIIr, LIIIv-LIIIIr, LVIIIr-v: lettere degli Anziani
- a c. XLVIIIv: lettera dei *Provisores fortiliciorum*
367. 1379 lug. 22 - dic. 23
atti criminali
vic. *Maghinardus q. Ugolini de Loiano*
not. *Ciprianus q. magistri Francisci de Panzachiis de Roncastaldo*
reg. 1, cart., cc. num. 26, s.a. 8, s.s. 438
368. 1380 gen. 4 - giu. 24
atti civili
vic. *Dinus olim ser Petrucii de Pretis*
not. *Philippus f. Mathei olim ser Fulchii de Tencharariis*
reg. 1, cart., cc. 36, s.a. 9, s.s. 440
- a c. 2v: lettera patente del vicario in data 1379 dic. 31
- a cc. 4r, 5r: lettere degli Anziani
- a c. 6r: grida in volgare del rettore dell'Arte della Lana di Bologna
369. 1380 gen. 6 - giu. 30
atti criminali
vic. *Dinus de Pretis*
not. *Philippus Mathei olim Fulchii de Tencharariis*
reg. 1, cart., cc. 9, s.a. 11, s.s. 441
370. 1380 lug. 8 - dic. 30
atti civili
vic. *Anthonius Iacobi Anthonii becarii*
not. *Nicolaus Philippi Sancti*
reg. 1, cart., cc. num. 62, s.a. -, s.s. 443
371. 1380 lug. 2 - dic. 25
atti criminali
vic. *Anthonius Iacobi Anthonii de Armis*
not. *Nicolaus Philippi Santi*
reg. 1, cart., cc. num. 26, s.a. 12, s.s. 442
372. 1381 gen. 9 - giu. 22
atti civili
vic. *d. Benus q. Iohannis de Gozadinis*

- not. *Iacobus q. Nicholai de Iohanitis*
 reg. 1, cart., cc. 22, s.a. 16, s.s. 446
 - a cc. 6v, 11r, 13r-v, 20r, 21v: lettere degli Anziani
373. 1381 mar. 1 - giu. 8
 atti criminali
 vic. *d. Bensus q. Iohannis de Gozadinis*
 not. *Iacobus q. Nicholai de Iohanitis*
 reg. 1, cart., cc. 10, s.a. - , s.s. 444
374. 1381 lug. 1 - dic. 15
 atti civili
 vic. *ser Fulchus q. Doxii de Corvolis*
 not. *David q. Nanis olim Romei de Pepolis*
 reg. 1, cart., cc. 44, s.a. 14, s.s. 447
 - a cc. 2r, 4r: gride del vicario
 - a cc. 24v-25r: lettera degli Anziani relativa alla preparazione di difese in previsione dell'arrivo in Romagna delle *brighade degli soldadi... che seno... congregadi in Toscana*
 - a cc. 30r, 38r, 44r: lettere degli Anziani
375. 1381 lug. 7 - dic. 12
 atti criminali
 vic. *ser Folchus q. Doxii de Cornis*
 not. *David q. Nanis*
 reg. 1, cart., cc. 16, s.a. 15, s.s. 445
376. 1382 gen. 14 - giu. 14
 atti criminali
 vic. *ser Bonifatius q. Pauli de Bochadefferis*
 not. *David q. Nanis*
 reg. 1, cart., cc. 15, s.a. 19, s.s. 448
377. 1382 lug. 4 - dic. 20
 atti civili
 vic. *Calorius q. Petrucii de Ghoadinis*
 not. *Philippus Landi olim Gheti de Capella Sancti Blaxii de Bononia*
 reg. 1, cart., cc. 65, s.a. 17, s.s. 449
 - a c. 2r: lettera patente del vicario
 - a cc. 62r-v: lettera degli Anziani contenente disposizioni sul porto d'armi
 - a cc. 63r-64r: lettera degli Anziani relativa all'esportazione di derrate in territorio modenese
 - a cc. 65r-v: lettere degli Anziani
378. 1382 lug. 11 - lug. 21
 atti criminali
 vic. *Calorius q. Petrucii de Goçadinis*
 not. *Philippus Landi*
 reg. 1, cart., cc. 7, s.a. - , s.s. 450
379. 1383 feb. 12 - giu. 21 (atti civili)
 1383 apr. 13 - giu. 5 (atti criminali)
 atti civili (cc. 2r - 26r)
 atti criminali (cc. 27r - 30r)

vic. *Gerardus de Sexto*
not. *Minatium q. Francisci de Sanguinetis*
reg. 1, cart., cc. 30, s.a. 21, s.s. 451

380. 1383 lug. 4 - dic. 31
atti civili
vic. *Guido de Sençaraxonibus*
not. *Dominicus q. Berti de Argelata*
reg. 1, cart., cc. num. 77, s.a. 23, s.s. 452
- a c. LIr: lettera degli Anziani
381. 1383 lug. 5 - dic. 3
atti criminali
vic. *Guido de Sençaraxonibus*
not. *Dominicus q. Alberti de Argelata*
reg. 1, cart., cc. 34, s.a. 22, s.s. 453
- all'interno del piatto inf. della legatura: poesia in volgare presumibilmente di mano del notaio
382. 1384 gen. 1 - giu. 20
atti civili
vic. *Iacobus q. Bidini de Bochadeferris*
not. *Bonachatus q. Bertholomei de Bonachatis*
reg. 1, cart., cc. num. 34, s.a. 25, s.s. 454
- sul piatto sup. della legatura: stemma a inchiostro
- a c. IIr: grida del vicario sul porto d'armi
- a cc. XXXIIr-XXXIIIr: registrazione di atto datato 1378 dic. 14
383. 1384 lug. 2 - dic. 30 (atti civili)
1384 lug. 24 - dic. 6 (atti criminali)
atti civili (cc. Ir - XXXIIIv)
atti criminali (cc. XXXVIIr - XLVv)
vic. *ser Benedictus q. ser Nicholai de Dugliolo*

not. *Bonachatus q. Bertholomei de Bonachatis*
reg. 1, cart., cc. num. 42, s.a. 24, s.s. 455
- a c. XIIIv: lettera degli Anziani relativa all'esportazione della biada
- a c. XVIIv: lettera degli Anziani relativa all'esportazione del vino
- a cc. XXXIV, XXXIIr: lettera degli Anziani relativa alla preparazione di difese in vista di possibili invasioni da parte delle *gentes francigene*
384. 1385 lug. 2 - dic. 26 (atti civili)
1385 lug. 2 - dic. 20 (atti criminali)
atti civili (cc. 2r - 30v)
atti criminali (cc. 32r - 44v)
vic. *ser Ambroxius q. Petri de Caviciis*
not. *Carolus q. Aimerici de Sancto Alberto*
reg. 1, cart., cc. 45, s.a. 27, s.s. 456
385. 1386 lug. 15 - dic. 19 (atti civili)
1386 lug. 22 - ott. 31 (atti criminali)
atti civili (cc. 3r - 32r)
atti criminali (cc. 33r - 38r)

- vic. *Bertolomeus q. Petri de Guidottis*
 not. *Iohannes Landi olim Vighi de Curionibus*
 reg. 1, cart., cc. 38, s.a. 28, s.s. 457
 - a c. 3r: lettera patente del vicario in data 1386 giu. 22
 - a c. 4v: lettera degli Anziani relativa alla sistemazione della campana del luogo
 - a c. 5r: lettera degli Anziani contenente disposizioni relative al trasporto della biada e di altri prodotti
 - a c. 5v: grida del vicario
 - a c. 23v: lettera degli Anziani riguardante il contributo che le terre soggette al vicariato devono versare per la costruzione di una torre campanaria e per la riparazione della casa del vicario
386. 1387 gen. 8 - giu. 10 (atti civili)
 1387 gen. 23 - giu. 12 (atti criminali)
 atti civili (cc. 3r - 14v)
 atti criminali (cc. 15r - 16v)
 vic. *Finus de Ghixileriis*
 not. *Iohannes f. ser Landi olim Vighi de Curionibus*
 reg. 1, cart., cc. 16, s.a. -, s.s. 458
 - a c. 3r: lettera patente del vicario in data 1386 dic. 18
 - a cc. 13r, 14r: lettere degli Anziani
 - a c. 13r: grida del vicario
387. 1387 lug. 4 - dic. 20 (atti civili)
 1387 dic. 10 - dic. 11 (atti criminali)
 atti civili (cc. 1r - 41v)
 atti criminali (cc. 42r - 44v)
 vic. *ser Bertholomeus q. d. Iohannis de Merlinis capelle Sancti Bertholi porte Ravenatis*
 not. *Ludovicus f. ser Bertholomei de Merlinis*
 reg. 1, cart., cc. 44, s.a. 30, s.s. 459
388. 1388 gen. 2 - giu. 12 (atti civili)
 1388 mar. 21 - mag. 20 (atti criminali)
 atti civili (cc. 2r - 41v)
 atti criminali (cc. 42r - 48r)
 vic. *ser Iohannes q. Budrioli de Mascharis*
 not. *Lanzalotus q. Palamidexii de Rubeis*
 reg. 1, cart., cc. 48, s.a. 32, s.s. 460
 - a c. 18r: lettera dei Gonfalonieri e dei Massari delle Arti
 - a c. 19r: lettera degli Anziani
389. 1388 lug. 2 - dic. 31
 atti civili
 vic. *Iohannes q. Petroboni de Garzonibus*
 not. *Bertholomeus Bernabovis de Guidoagnis*
 reg. 1, cart., cc. 47, s.a. 33, s.s. 461
 - a c. 2v: lettera patente del vicario in data 1388 giu. 13
390. 1389 gen. 5 - giu. 21 (atti civili)
 1389 gen. 25 - mag. 24 (atti criminali)
 atti civili (cc. 3r - 31r)
 atti criminali (cc. 37r - 49v)
 vic. *Branca q. ser Petri de Theucis iuris peritus*

not. *Iohannes ser Landi Vigi de Curionibus*
reg. 1, cart., cc. 52, s.a. 35, s.s. 462
- a c. 3r: lettera patente del vicario in data 1388 dic. 26

391. 1389 lug. 8 - dic. 20 (atti civili)
1389 ott. 21 - dic. 31 (atti criminali)
atti civili (cc. 3r - 76r)
atti criminali (cc. 77r - 82v)
vic. *Ubalдинus q. Neapoleonis de Galuciis*
not. non menzionato (fino a ott. 5); *Benedictus f. Iohannis de Camullis*
reg. 1, cart., cc. 82, s.a. 34, s.s. 463
- a c. 5r: lettera degli ufficiali dell'Abbondanza
392. 1390 gen. 7 - mag. 9
atti civili
vic. *Rambertus q. Paçallerii de Baçalleriis*
not. *Henrigiptus q. Pauli de Prehuntis*
reg. 1, cart., cc. 32, s.a. 37, s.s. 464
393. 1390 lug. 19 - dic. 30 (atti civili)
1390 nov. 18 - dic. 5 (atti criminali)
atti civili (cc. 2r - 16r)
atti criminali (cc. 17r - 18r)
vic. *ser Iohannes q. Bertolucii de Bentevoglis becharius*
not. *Fulchinus f. Georgii olim Iacobi de Canonicis*
reg. 1, cart., cc. 18, s.a. 36, s.s. 465
394. 1391 gen. 5 - giu. 5
atti civili
vic. *Benedictus q. *** de Duiolo*
not. *Leonardus q. Masulini de Boniohanninis*
reg. 1, cart., cc. 26, s.a. 39, s.s. 466
395. 1391 lug. 1 - dic. 24
atti civili
vic. *ser Petrus q. Berti Caminini aurifex*
not. *Philipus Badini olim Pipi de Baxano*
reg. 1, cart., cc. 70, s.a.-, s.s. 467
396. 1392 gen. 2 - giu. 15
atti civili
vic. *ser Iohannes q. Francisci Chavacini*
not. *Guasparinus q. Francisci de Mulglo*
reg. 1, cart., cc. 59, s.a. -, s.s. 468
397. 1392 lug. 6 - nov. 4
atti civili
vic. *ser Augustinus q. Petrutii de Pretis*
not. *Georgius f. q. Bertholomei de Ursellis*
reg. 1, cart., cc. 16, s.a. -, s.s. 469
398. 1393 gen. 3 - giu. 18
atti civili

vic. *Iacobus q. Nicholai de Bochadechanibus*
vicevic. *Bertolomeus q. Gerardi olim Manfredini de Sexto* (feb. 1 - feb. 13)
not. *Bertolomeus q. Gerardi olim Manfredini de Sexto*
reg. 1, cart., cc. 18, s.a. 42, s.s. 470
- a c. 15r: lettera degli *officiales aquarum* relativa al contributo da versarsi per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Samoggia.

399. 1394 gen. 7 - giu. 19
atti civili
vic. *Oxeletus q. Iacobi de Ariostis*
not. *Maghinardus f. Stephani olim Maghinardi de Bagno*
reg. 1, cart., cc. 56, s.a. -, s.s. 471
400. 1394 lug. 2 - dic. 19 (atti civili)
1394 ago. 10 - ott. 31 (atti criminali)
atti civili (cc. 2r - 32v)
atti criminali (cc. 33r - 40v)
vic. *Iohannes q. Munsareli de Sabadinis*
not. *Nicolaus q. Simonis Lozii*
reg. 1, cart., cc. 40, s.a. 45, s.s. 472
- a cc. 7r, 10v, 14v, 23r-v: lettere degli Anziani anche in volgare
401. 1397 gen. 4 - giu. 6 (atti civili)
1397 giu. 17 - giu. 22 (atti criminali)
atti civili (cc. 1r - 18v)
atti criminali (cc. 20v - 23v)
vic. *ser Petrus q. ser Bitini*
not. *Bitinus f. Iachobi ser Petri Bitini*
reg. 1, cart., cc. 23, s.a. 51, s.s. 473
402. 1397 lug. 2 - set. 25
atti civili
vic. *ser Antonius q. Iohannis de la Baronçella*
not. *Maghinardus f. Stephani olim Maghinardi de Bagno*
reg. 1, cart., cc. 20, s.a. 50, s.s. 474
403. 1398 gen. 4 - mag. 24 (atti civili)
1398 gen. 4 - giu. 5 (atti criminali)
vic. *ser Rizardinus q. Francisci de Gozadinis*
not. *Franciscus f. Guidonis olim Francisci de Urceis*
reg. 1, cart., cc. 71, s.a. 53, s.s. 475
404. 1398 lug. 2 - nov. 20 (atti civili)
1398 lug. 26 - set. 30 (atti criminali)
atti civili (cc. 1r - 31v)
atti criminali (cc. 32r - 34r)
vic. *ser Iacobus f. ser Stephani de Nobilibus*
not. *Tomaxinus q. Pauli olim Mathei de Berlenzonibus de Oliveto*
reg. 1, cart., cc. 34, s.a. 52, s.s. 476
- a c. 2r: lettera degli ufficiali dell'Abbondanza riguardante il trasporto della biada
- a cc. 4v, 11r, 12v: lettere degli Anziani
405. 1399 lug. 3 - dic. 19 (atti civili)

1399 lug. 15 - ott. 27 (atti criminali)
atti civili (cc. 1r - 30r)
atti criminali (cc. 31r - 33v)
vic. *Petrus q. Blaxii de Taurollis*
not. *Rainucinus q. Franchi de Mongardino*
reg. 1, cart., cc. 34, s.a.-, s.s. 477

Documento B)

1378 gennaio 6 - gennaio 16, Serravalle

Francischinus Muçarini di Serravalle chiede a *Benedictus Iacobi* di Serravalle il pagamento di una capra da lui uccisa.

AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, cc. 2v, 3r, 8r, 14v

(dep. = depennato; in interl. = in interlinea; corr. da = corretto da; sul m.d. = sul margine destro)

(c. 2v) Die .vi. mensis ianuarii./

Nobillis vir Primus condam domini Napoleonis de / Goçadinis pro comuni et popullo Bononie vicarius terre Seravalis / ac terrarum vicariatus eiusdem, sedens pro tribunali / ad suum solitum iuris banchum, situm in dicto castro / Seravalis in domibus residence dicti vicarii iuxta viam / publicam a quatuor lateribus, comisit, imposuit et mandavit / Bolognino Coseti suo iurato nuncio presenti, audienti et / intelligenti quatenus vadat, citet et requirat pro cras / in terciis Benedictum Iacobi ferarium de dicta terra, quatenus / coram dicto vicario debeat comparere ad respondendum de iure / Francischino Muçarini de Seravale. Et hec omnia ad / petitionem dicti Francischini.//

(c. 3r) Eodem die¹⁰⁷./

Ad petitionem Francischini Muçarini de terra Seravalis, / petentem a Benedicto Iacobi de dicta terra emendationem / unius capre nigre extimationis duarum librarum et decem soldorum bononinorum, / quam dictus Benedictus interfecit cum uno ense / de anno proxime ellapso¹⁰⁸. / Item petit dampnum et interesse de caxeo¹⁰⁹ / per eam subiundo, quod facit et existimat soldos viginti bononinorum¹¹⁰./

Comparuit dictus Benedictus et dixit quod est verum quod dicto / anno et tempore ipse percussit unam capram cum uno ense in suo dampno et / in vinea sua¹¹¹ et negavit dictam capram esse / dicti Francischini¹¹²./

Qui dominus vicarius ut supra sedens statuit terminum dicto Franceschino / sex dierum ad probandum de iure suo.//

(c. 8r) Dicta die¹¹³./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens statuit terminum sex / dierum Benedicto Iacobi de Serravalle ad probandum de iure / suo in causa quam habet cum Francischino Muçarini de quadam / capra. Et hec omnia ad petitionem dicti Benedicti presenti dicto Francischino et non consenciente./

(c. 14v) Die .xvi. mensis ianuarii./

Comparuit Benedictus Iacobi ferarii de Seravale et ad / deffensionem et probationem sui iuris in causa quam habet cum Francischino / Muçarini de Seravalle petente eidem Benedicto emendationem unius / capre quam dictus Benedictus eidem interfecit in suo dampno, / et dicit

¹⁰⁷ *Si tratta del 7 gennaio 1378.*

¹⁰⁸ *Segue I- dep.*

¹⁰⁹ *Segue et caprit- dep.*

¹¹⁰ *Segue qui dep.*

¹¹¹ *Segue et dixit dep.*

¹¹² *Segue qui dep.*

¹¹³ *Si tratta dell'11 gennaio 1378.*

dictus Benedictus quod interfecit dictam capram in eius / vinea et produxit quoddam statutum infrascripti tenoris, / presente dicto Franceschino et non consenciente et confitente dictam capram mortuam esse in vinea dicti Benedicti./

Cuius quidem statuti tenor talis est./

Reperitur in quodam libro statutorum novorum comunis Bononie factorum et compilatorum per sapientes ad predicta deputatos in .mccclxxvii. / indictione quinta, qui liber est in camera actorum populi et comunis / Bononie inter allia in hunc modum, videlicet:/

"De pena vulnerantis aliquam bestiam. Rubrica./

Ordinamus quod, si quis vulneraverit vel interfecerit aliquam / bestiam, vel causam dederit propter quam aliquod predictorum fiat, / teneatur emendare dampnum. Et nichillominus condepnetur / pro vulnere seu causa vulneris in quinque libras bononinorum./ Et interfectione autem seu causa interfectionis condepnetur in decem / libras bononinorum et minus arbitrio domini potestatis secundum qualitatem facti / et bestie. Salvo quod penam predictam aliquis non incurat / qui talem bestiam occiderit vel vulneraverit seu alterum / predictorum fecerit, quam et quando eam eum invenerit / dapnum dare in sua possessione contra formam statutorum, si / in ipsa possessione occiderit vel vulneraverit, eo casu / ad emendationem dampni non teneatur./

Ego Anthonius condam domini Egidi de Garisendis publicus / et comunis Bononie auctoritate notarius et nunc notarius pro comuni Bononie ad cameram / actorum predicta exemplavi et scripsi sub annis Domini .mccclxxviii. indictione prima die .xiii. mensis ianuarii et scripsi."/

Qui dominus vicarius, vixio dicto statuto ac vixis omnibus / actitatis et factis in dicta causa, Christi nomine invocato dixit et sentenciavit / dictum Benedictum non teneri ad restitutionem dicte capre et victum victori / etiam expensas legitimas condempnavit, presente dicto Francischino et non consenciente etc.//

Documento C)

1378 gennaio 14 - aprile 11, Serravalle

Rigucius condam Iacobi Aldrovandi di Monte Leone chiede a *Iacobus Andree* di Colombaro, abitante a Serravalle, il pagamento di 10 lire di bolognini a lui prestate per la giogatica di un bue.

AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, cc. 10r, 35v, 36r, 38r, 38v, 45v

(c. 10r) Die quartodecimo mensis ianuarii./

Dictus dominus vicarius comisit, imposuit et mandavit / Bolognino suo iurato nuncio quatenus vadat et citet pro¹¹⁴ / incontinenti Iacobum Andree de Seravalle ad respondendum de iure / Rigucio Iacobi de Monte Leone petenti eidem quatuor libras / bononinorum quas eidem mutuavit./

Eodem die./

Ad petitionem Rigucii Iacobi de Monte Leone petentis / a Iacobo Andree de Seravalle de pecunia eidem prestita / et de zohaticha unius bovis decem libras bononinorum./

Qui Iacobus Andree negavit se eidem / ser Rigucio in aliquo teneri dicta de causa et si quid / ab eo¹¹⁵ petat, petat per libellum in scriptis / offeri ac petit predictum ser Rigucium fideiuberi de refficiendis / expensis in casu etc., cum dictus Rigucius sit forensis./

Qui dominus vicarius ut supra sedens statuit terminum octo dierum / dicto Rigucio ad probandum de iure suo.//

(c. 35v) Eodem die¹¹⁶./

Ad petitionem ser Rigucii condam Iacobi de Monte / Leone petentis a Iacobo Andree de Columbaria / de Seravalle novem libras bononinorum¹¹⁷ ex causa mutui¹¹⁸./

¹¹⁴*Segue die dep.*

¹¹⁵*Segue li- dep.*

¹¹⁶*Si tratta del 17 marzo 1378.*

¹¹⁷*Segue pro parte dep.*

¹¹⁸*Segue et pro parte ex causa mutui pro zohaticha unius bovis dep.*

Qui Iacobus sponte fuit confessus quod facta ratione iam sunt quatuor anni vel circha ante portam / castri Marani Campigli dictus Iacobus restabat / dare eidem ser Rigucio novem libras bononinorum ac eciam / dicit pro eo et¹¹⁹ solvit dictum Rigucium de dicta quantitate novem libras bononinorum./

Qui dominus vicarius statuit terminum dictis partibus octo / dierum ad probandum de iure suo.//

(c. 36r) Eodem die¹²⁰./

Ad petitionem ser Rigucii quondam Iacobi de Monte Lione petentis / a Iacobo Andree de Seravale ses corbas frumenti pro zohaticha / unius bovis eidem locati ad zohaticham pro quatuor corbis frumenti / in anno et quod dictus Iacobus tenuit dictum bovem spazio / decem et octo mensium et / ultra./

Qui Iacobus¹²¹ dicitque tenuit dictum bovem spazio / decem mensium pro tribus corbis cum dimidio in anno nomine zohatice / et quod facta ratione inter se et dictum Rigucium in presencia / plurium testium fidedignorum restabat eidem dare / pro dicta zohaticha et pro pecunia eidem prestita novem / libras bononinorum. Dicit etiam quod Zannes Fantelli solvit / dictum Rigucium de dicta quantitate pecunie dicta de causa./

Quid dominus vicarius statuit terminum dictis partibus decem dierum ad probandum de iure suo./

(c. 38r) Die .xxi. mensis marcii./

Dinarellus Iacobini Guroti de Marano Canpigli et / Iacopinus Iohannis ferarii de dicta terra Marani comitatus Mutine / testes producti per Iacobum Andree de Columbaria in causa / quam habet cum ser Rigucio Iacobi de Monte Lione comitatus / Mutine seu Benedicto Iacobi ferario eius procuratore et pignorat / citati per Vechium nuncium et c., iurati dicere et prohibere / testimonium veritatis de et super contentis in dicta causa, remoto / amore, timore, prece, pretio, lucro vel dampno etc., presente dicto / Benedicto et non consenciente./

Qui Dinarellus ut supra iuratus interrogatus per dictum / vicarium quid scit de contentis in dicta causa / suo sacramento testificando respondit et dixit se tantum scire / videlicet quod dum ipse testis esset ante portam castri / Marani Canpigli vidit et audivit dictum ser Rigucium / dicere dicto Iacobo Andree: "Faciamus rationem / inter me et te de omnibus ad que tu michi teneris / et obligatus es pro tempore futuro, tam vigore et occaxione / zohatiçe unius bovis quam occaxione certe quantitatis pecunie" / eidem Iacobo per dictum ser Rigucium prestite et quam / alia quacumque ratione vel causa. Et quod predicti fecerunt / rationem ad invicem et dictus Iacobus restabat dare / dicto ser Rigucio octo libras et quindecim soldos bononinorum / et quod Zannes Fantelli de Marano fideiussit et promixit solvere / dictum ser Rigucium de dicta quantitate pecunie et quod dictus / Zannes fecit dare et solvere dicto ser Rigucio pro dicto / debito sex libras bononinorum¹²². Interrogatus ubi et / in quo loco et quibus presentibus facta fuit dicta ratio et quantum tempore / est, respondit et dixit ante portam dicti castri, presentibus Iohannino calcolario, Gallo Nannis de Seravale et pluribus aliis testibus, / iam sunt quatuor anni vel circha. Interrogatus ubi et in quo loco / satisfactum fuit dicto ser Rigucio de dicta quantitate sex libras bononinorum / et quantum tempus est et quibus presentibus, respondit et dixit in terra Marani / iam sunt sex mensses et ultra, presentibus Fredo de Mutina et aliis etc. / Interrogatus si fecit hoc testimonium prece, pretio, lucro vel dampno suo vel / alicuo respondit et dixit quod non.//

(c. 38v) Qui Iacobinus Iohannis ferarius ut supra iuratus, interrogatus / per dominum vicarium quid scit de contenta in dicta causa, suo sacramento / testificando respondit et dixit se tantum scire quod / dum testis esset ante portam Marani Canpigli vidit et audivit dictum ser Rigucium / dicere dicto Iacobo Andree: "Faciamus rationem inter / me et te de omnibus ad que tu michi teneris / et obligatus es pro tempore futuro tam vigore et occaxione / zohatice unius bovis quam occaxione certe quantitatis pecunie" / eidem Iacobo per dictum Rigucium prestite et pro alia

¹¹⁹*Segue quod dep.*

¹²⁰*Si tratta del 17 marzo 1378.*

¹²¹*Segue sponde dep.*

¹²²*Segue presente Fredo dep.*

qualibet¹²³ ratione / vel causa. Et quod predicti fecerunt rationem ad invicem et quod / dictus Iacobus restabat dare dicto ser Rigucio / facta dicta ratione octo libras et quindecim soldos bononinorum et quod / Zannes Fantelli fideiussit et promixit pro dicto Iacobo / solvere dictam quantitatem dicto ser Rigucio et quod dictus / Zannes dedit et solvit ac satisfecit dictum Rigucium / de quantitate sex librarum bononinorum. Interrogatus si fecit / hoc testimonium prece, precio, lucro vel dampno suo vel / alieno, respondit et dixit quod non etc.//

(c. 45v) Die undecimo mensis aprilis./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens in causa ser Rigucii condam / Iacobi de Monte Leone quam habeat cum Iacobo Andree de / Columbaria, vixis ac dilligenter inspectis citationibus, comparitionibus, responsionibus / iuramentis, terminis et dillationibus dictis et adtestationibus / testium productorum in dicta causa et omnibus aliis actis et actitatis / in dicta causa habita nec non supra dicta causa , et omibus actis et / actitatis in dicta causa, solepni et matura deliberatione omni modo, / via et forma quibus melius possumus, Christi et eius matris / nominibus et suffragio invocatis, sedendum pro tribunali ut supra in hiis scriptis, sentenciamus, declaramus ac pronunciamus dictum Iacobum / non esse debitor dicti ser Rigucii nec eidem in aliquo / teneri supradictis de causis in petitionibus dicti ser Rigucii contentis etc./. Et victum victori in expensis legiptimis condapnamus./

LECTA, lata et sentenciata fuit dicta sententia per dominum vicarium / ut supra sedens presentibus Iohanne Picinoti habitanti terre Seravalis / et Iacobo Coseti dicto Bolognino de Seravale testibus etc. / Et presente dicto ser Rigucio et non consenciente.//

Documento D)

1378 maggio 30 - giugno 15, Serravalle

Bertolinus condam Iacobi di Serravalle, già massaro di Serravalle, chiede a *Nerius Tachini* di Serravalle il pagamento di una colletta in ragione di due soldi e sei denari di bolognini.

AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 360, cc. 53v, 54r, 54v.

(c. 53v) Die .xxx. mensis maii./

Ad petitionem Bertolini condam Iacobi de Seravale, olim / massarius terre Seravalis, petentis a Nerio Tachini de / Seravale soldos duos et denarios sex bononinorum pro colectis et honeribus / impositi cuidam pecie terre extimate in dicta terra Seravalis /. Que pecia terre est¹²⁴ Beatrixia Bitini de Seravale / quam peciam terre dictus Nerius tenet ad laborandum / a dicta Beatrixia./

Qui Nerius confessus fuit tenere ad laborandum dictam / peciam terre a dicta Beatrixia et negavit se eidem / in aliquo teneri dicta de causa./

Qui dominus vicarius statuit terminum dictis partibus / decem dierum ad probandum de iure suo./

(c. 54r) Die septimo mensis iunii./

Intendit probare et fidem facere Bertolinus condam / Iacobi de Seravale, olim massarius dicte terre, in causa / quam habet cum Nerio Tachini de Seravale intra capitula, non adstringens se ad probandum non necessaria, videlicet: /

imprimis quod iam sunt decem anni et ultra comune et homines / dicte terre Seravalis fecerunt in tam provixionem et statutum, / videlicet quod quilibet qui laborat bona fumantium terre / Seravalis debeat solvere colectas et honera imposita / per dictum comune bonis ditorum fumantium, et predictam / provixionem a dicto tempore decem annorum citra manutenerunt / et confrimaverunt./

Producta fuerunt etc./

¹²³qualibet *in interl.*

¹²⁴*Segue Zanoti dep.*

Eodem die./

Petens Bertolomei de Porta de Seravale et / Tomolus Bertucii de Seravale testes / producti per dominum Bertolinum iurati dicere et prohibere / testimonium veritatis, remoto amore, timore etc.,/ presente dicto Nerio et non consenciente./

Qui Petrus testis ut supra productus et iuratus ut supra, / interrogatus per dominum vicarium suo sacramento testificando respondit / et dixit se tantum scire, videlicet quod comune et homines Seravalis fecerunt / statutum et provixionem quod quilibet qui laboraret bona fumantium / terre Seravalis habitantium extra terram Seravalis debeat¹²⁵ solvere / colectas et honera impositas et imponenda per dictum comune et massarios bonis / predictis. Interrogatus quantum tempus est quod facta fuit dicta provixio et statutum, / respondit et dixit iam sunt decem anni et ultra; interrogatus si unquam fregerunt / dictum statutum et provixionem, respondit et dixit quod non, sed potius a dicto tempore / decem annorum citra manutenerunt dictum statutum et provixionem. Interrogatus / si fert hoc testimonium prece, precio, lucro vel dampno suo vel alieno, / respondit et dixit quod non etc.//

(c. 54'v) Eodem die./

Qui Tomolus Bertucii, testis ut supra productus et iuratus / ut supra, interrogatus per dominum vicarium quid scit de contentis / in dicto capitulo¹²⁶ quod incipit: "Imprimis" et c., suo sacramento / testificando respondit et dixit se tantum scire, videlicet quod comune et / homines Seravalis fecerunt statutum et provixionem quod quilibet / qui laboraret bona et possessiones suorum fumantium habitantium extra / curiam Seravalis debeat solvere colectas et honera impositas / et imponenda dictis bonis per massarios comunis et homines dicte terre. /. Interrogatus quantum tempus est quod facta fuit dicta provixio / respondit et dixit iam sunt decem anni et ultra; interrogatus / si fert hoc testimonium prece, precio, lucro vel dampno / suo vel alieno, / respondit et dixit quod non etc./

Qui testimonium etc./

Die .xv. mensis iunii./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens in causa vertente inter Bertolinum / Iacobii¹²⁷ ex una parte et Nerium Tachini de Seravale, / vixis et dilligenter inspectis actis, comparitionibus, responsionibus, iuramentis / terminis et dillactionibus datis et adtestationibus testium productis in dicta causa / et omnibus aliis actis et actitatis in dicta causa habita nec non supra / dicta causa, solepni et matura deliberatione omni modo, via et forma / quibus melius possumus, Christi et eius matris nominibus et suffragiis / invocatis, sedens pro tribunali ut supra in hiis suprascriptis sentenciamus / declaramus ac pronunciamus¹²⁸ et condempnamus dictum / Nerium ad dandum et solvendum dicto ser Bertolino dictam quantitatem / duorum soldorum et denariorum sex bononinorum in petitionem dicti Bertolini¹²⁹ petitam, / habito prius a dicto Bertolino sacramento quod dictus Nerius est / eius debitor in dicta quantitate supradicta de causa superius in petitione / descripta. Reservato eidem Cecho omni suo iuramento contra dictam / Beatrixiam Bitini de Seravale etc., victum victori in expensis condampnamus./

Lata et data fuit dicta sententia per dominum vicarium ut supra sedens, presentibus / Iacobo Bernardi ferario et Martino Cambii¹³⁰ de Seravale testibus etc. / Et presente dicto Nerio et non consenciente.//

Documento E)

1378 ottobre 23-24, Serravalle

¹²⁵debeat *corr. da* debeant.

¹²⁶*Segue se dep.*

¹²⁷*Segue Bertolini dep.*

¹²⁸*Segue dictum dep.*

¹²⁹*Segue descripta dep.*

¹³⁰*Segue Za- dep.*

Francischinus condam Zunte, taverniere di Serravalle, accusa i figli di *Hentius* da Cuzzano, *Chelda* e *Falducius*, per il mancato mantenimento di una promessa fattagli da loro padre AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 362, cc. 36r-36v

(c. 36r) Die .xxiii. mensis octubris /

Coram vobis, etc./

Comperuit et venit Francischinus condam Zunte habitator terre Seravallis comitatus / Bononie et dicit idem Francischinus quod in millesimo .iiiclxiii. de mense aprellis / dum esset in quadam rissa in terra Montis Sancti Petri iuxta portam / dicti castri, ipse Francischinus vulneratus fuit cum una lancea [...] ¹³¹ / quod dictus Francischinus medici sive medicus qui medicavit eum / debet habere de suo labore tres ducatos et quod Hentius condam (*sic*) / de terra Cuçani comitatus Bononie ¹³² promixit eidem Francischino solvere medico / ocaxione dicte medicine et cure et omne id quod expendere contigerit / ocaxione dicti vulneris. Dicit etiam dictus Francischinus quod dictus Hentius / mortuus est et decessit ¹³³; superstiterunt ex eo Chelda, filia dicti Hentii, et Falducius ¹³⁴, / eius heres universalis, et quod dicta Chelda et Falducius ¹³⁵ recuxant dare et solvere eo / medico qui medicavit dicto Francischino pro suo labore ducatos tres auri, / et quod nunc dictus medicus cogit ipsum Francischinum ad solvendum / eidem dictam quantitatem ¹³⁶ trium ducatorum auri. Quare petit idem / Francischinus per vos dominum vicarium ¹³⁷ Cheldam et Falducium ¹³⁸ heredes dicti Hentii / ad dandum et solvendum dictam quantitatem pecunie et petit expensas factas et fiendas pro[...] ¹³⁹./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens imposuit et mandavit Cino Andree / nuntio quatenus vadat, citet et requirat Falducium de Cuçano heredem Hentii / predicti ut die dominica .xxiiii. octubris comperere debeat ad rendendum de iure / dicto Francischino petenti ab eo tres ducatos auri, quos tenetur solvere ¹⁴⁰ / hereditario nomine dicti Hentii, ocaxione promisse facte per dictum Hentium eidem / Francischino de supradicta quantitate trium ducatorum./

Retulit Cinus Andree nuntius se ex comissione sibi facta citare personaliter / Falducium de Cuçano et omnia disisse prout habuit in mandatis.//

(c. 36v) Die .xxiiii. mensis octubris /

Comperuit coram ¹⁴¹ vobis ¹⁴² Falducius de Cuçano ocaxione citationis de eo facte ad / petitionem Francischini condam Zute, tabernarii, et negat predicta omnia in petitione dicti / Francischini ¹⁴³ contenta vera esse et dicit idem Falducius se / nichil teneri eidem Francischino ocaxione predicta. Cui Francischino presenti dictus / dominus vicarius statuit terminum octo dierum ad probandum de iure suo super dictam causam./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens imposuit Cino Andree nuntio quatenus citet / et requirat Petrum condam Bonefacii Gareti de terra Çapolini, comitatus Bononie, et / Signarellum condam Maxini de dicta ¹⁴⁴ terra ut die dominica ¹⁴⁵ .xxiiii. (*sic*) dicti mensis / comperere debeat (*sic*) coram

¹³¹ *Parola di due lettere con abbreviazione non resa.*

¹³² *Segue s- dep.*

¹³³ *Segue iam dep.*

¹³⁴ Falducius *sul m.d.*

¹³⁵ Falducius *in interl.*

¹³⁶ *Segue tres dep.*

¹³⁷ *Segue parola di quattro lettere dep.*

¹³⁸ Falducium *in interl.*

¹³⁹ pro[...] *sul m.d.*

¹⁴⁰ *Segue parola di quattro lettere dep.*

¹⁴¹ *Segue v- dep.*

¹⁴² *Segue parola di tre lettere dep.*

¹⁴³ *Segue vera esse dep.*

¹⁴⁴ *Segue lettera dep.*

dicto domino vicario ad peribendum testimonium veritatis / super intentionem dicti Francischini./

Dicta die /

Compererunt Petrus condam Bonefacii et Signarellus condam Maxini / de terra Çapolini, comitatus Bononie, testes citati et pi[...]146 per Cinum Andree publicum / nuntium curie dicti domini vicarii et, delato eisdem sacramento per / me Andream notarium infrascriptum, iuraverunt corporaliter ad sancta Dei / evangelia tactis scripturis, remotis etc. se dicere puram / et meram veritatem de remotis hodie, prece, etc.¹⁴⁷ super totam / dictam causam. Et hec ad petitionem Francischini Zunte./

Petrus condam Bonefacii de terra Çapolini, testis productus citatus ut supra, / iuratus ut supra in presentia pertium et examinatus per dictum vicarium et / me notarium infrascriptum super intentionem dicti Francischini, eidem testi / lecto et vulgari sermone exposito de verbo ad verbum ad ipsius / testis plenam intelligentiam suo sacramento testificando, dixit se / tantum scire, videlicet quod dictus Francischinus petebat./

Dictus Francischinus non superstetit in dicta causa et, elapso termino / unius mensis a die comperitionis¹⁴⁸ facte per pertes, supradictus / dictus dominus vicarius ut supra sedens declaravit dictos Cheldam / et Falducium absolvi debere a dicta petitione./

Documento F)

1378 dicembre 1-28, Serravalle

Tixellus condam Petri di Serravalle accusa *Laurencinus condam Blanchonis* abitante a Monte Alogno per la morte di un maiale.

AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 362, cc. 49r - 51v

(c. 49r) Die mercurii primo decembris /

Coram vobis domino vicario etc./

Comperet et venit Tixellus condam Petri de terra Seravallis comitatus Bononie et / dicit et preponit quod quidam Laurencinus condam Blanchonis de territorio / mutinensi, habitator ville Montis Alogni, guardie terre Seravalis, cum / quidam Iacobus Petrecini¹⁴⁹ de dicta terra veniret a pasculis cum animalibus / hominum dicte ville Montis Alogni, videlicet cum una porcha rubea que erat dicti / Tixeli¹⁵⁰ ingressa fuit in quadam petia terre aratorie / et tunc stipulate dicti Laurencini et quod dictus Laurencinus vocavit / canes exclamando et dicendo "a te te" et ad rumorem dicti Laurencini / supervenit unus canis¹⁵¹ qui momordit dictam porcarn ipsius / Tixeli, ita et taliter quod postea per spacium .v. dierum post dictam morsuram dicta / porcha mortua¹⁵² fuit et est et in dampnum dicti Tixeli in quantitate quinque librarum bononinorum. Et / predicta dicit fuisse de presenti¹⁵³ anno et mense novembris proxime preteriti et quod dictus Laurencinus¹⁵⁴ dedit causam propter quam porcha dicti Tixeli mortua fuit et est. Quare petit idem Tixellus per vos dominum vicarium cogi et compelli dictum Laurencinum / ad reficiendum et dandum et solvendum eidem Tixello pro dapno et emendatione / sue porche dictam quantitatem quinque librarum bononinorum iuribus et causis antedictis / et petit expensas factas et fiendas de quibus pro[...]./

¹⁴⁵ *Segue que dep.*

¹⁴⁶ et pi[...] *in interl.*

¹⁴⁷ *Segue parola di due lettere dep.*

¹⁴⁸ *Seguono due parole, entrambe di tre lettere, dep.*

¹⁴⁹ *Segue lettera dep.*

¹⁵⁰ *Seguono quattro parole dep.*

¹⁵¹ *Segue parola di cinque lettere dep.*

¹⁵² mortua *in interl.*

¹⁵³ presenti *in interl.*

¹⁵⁴ *Segue s dep.*

Qui dominus vicarius ut supra sedens imposuit et mandavit Cino Andree, / publico nuntio sue curie, quatenus vadat, citet et requirat Laurencinum / Blanchonis de territorio mutinensi ut hodie comperere debeat coram / dicto domino vicario ad respondendum de iure Tixello Petri et hec omnia / ad petitionem dicti Tixelli./

Dicta die /

Retulit Cinus Andree, publicus nuntius, se ex commissione sibi facta citasse / personaliter Laurencinum Blanchonis ad petitionem Tixelli Petri./

Dicta die /

Comperuit in iudicio coram vobis domino vicario Laurencinus condam Blanchonis / ocaxione citationis de eo facte ad petitionem Tixelli condam Petri et petit idem Laurencinus / super iurem debeat respondere et petit petitionem¹⁵⁵ factam per dictum / Tixellum sibi vulgari sermone legi et exponi ut posit deliberare / an velit cedere vel contendere. Quam petitionem dictus dominus vicarius // (c. 49v) legi fecit vulgari sermone de verbo ad verbum prout in petitione dicti / Tixelli continetur et hec omnia presentibus dictis pertibus./ Qui¹⁵⁶ Laurencinus audita petitione dicti Tixelli et ipsa inteleta / sponte in iudicio respondit et dixit se vocasse et intiçasse canem ad¹⁵⁷ / porcham dicti Tixelli et unus chanis forensisi^j supervenit ad ipsius rumorem / et ivit ad¹⁵⁸ porcham dicti Tixeli et quod^l ipsam momordit, sed predicta dicit / se fecisse non animo ut canes mordereret dictam porcham et¹⁵⁹ / negat ipse Laurencinus dictam porcham mortuam esse ocaxione ipsius / sive dicte morsure, eo quod mortua est post dictam morsuram per spacium quinque dierum¹⁶⁰. Et quod ipse non fuit culpabilis / mortis dicte porche. / Et hec presente dicto Tixello petente predicta et afirmante predicta omnia vera / esse et fuisse. Cui Tixello dictus dominus vicarius statuit terminum trium / dierum ad probandum de iure suo de voluntate pertium./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens imposuit et mandavit Cino Andree / nuntio quatenus vadat, citet et requirat testes quos dictus Tixelus / producere vult super dictam causam pro die crastina, remoto etc./

Die secundo mensis decembris./

Retulit dictus nuntius se ex commissione sibi facta citasse personaliter citasse Iacobum Petrecini¹⁶¹, Iohannem Baldini, Iohannem Rainioli, Iohannem Baldini (*sic*) / Bertolinum Petri et Petrecinum Tureli ut hodie comperere debeant / coram dicto domino vicario et omnia disisse prout habuit in mandatis etc. / Comperuerunt supradicti nominati ocaxione citationis de eis facte et, presentia pertium^p delato eisdem et cuilibet eorum / sacramento per dictum dominum vicarium, iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evangelia tactis scripturis / se fere testimonium veritatis super dictam causam, remoto hodie, prece, precio etc.¹⁶² /

Iacobus¹⁶³ Petrecini de vila Montis Alogni curie terre Seravalis comitatus Bononie, / testis productus pro parte Tixelli condam Petri, citatus et examinatus per me Andream / Ghidini notarium super petitione et intentione dicti Tixelli, qui sic incipit / "Comperet et venit Tixelus

¹⁵⁵ *Segue dicte dep.*

¹⁵⁶ *Segue Laurenci dep.*

¹⁵⁷ *Seguono due lettere dep.*

^j forensis *in interl.*

¹⁵⁸ *Segue dictam dep.*

^l quod *in interl.*

¹⁵⁹ *Segue lettera dep.*

¹⁶⁰ eo quod mortua... quinque dierum *in interl.*

¹⁶¹ Iacobus Petrecini *sul m. d.*

^p presentia pertium *in interl.*

¹⁶² *Segue Iohannes dep.*

¹⁶³ *Segue quondam dep.*

condam Petri de terra Seravalis comitatus Bononie et dicit et preponit etc.", eidem testi lecto et vulgari sermone exposito de verbo ad / verbum ad ipsius testis plenam intelligentiam de contentis in dicta petitione, / dixit se tantum scire, videlicet quod¹⁶⁴ Laurencinus condam Blanchonis / clamavit canes et incitavit ad unam porcham Tixeli condam Petri //. (c. 50r) Et sic incitando et exclamando unus chanis forensis¹⁶⁵ supervenit et ivit ad / dictam porcham et ipsam mordit ita et taliter quod dicta porcha exclamavit. / Interrogatus quo sit, respondit et dixit quod vidit et presens fuit cum ipse / veniret a pasculis cum animalibus dictus Laurencinus sic intiçavit canes / et canis unus momordit porcā. Interrogatus in quo locho, respondit et dixit / in una petia terre aratorie et stipulate dicti Laurencini¹⁶⁶ posita in vila Montis Alogni / iuxta viam publicam et iuxta Cescum de Monte Alogno et iuxta Bertolinum Petri. / Interrogatus quo tempore, respondit et dixit quod fuit de mense novembris proxime preteriti circa finem dicti mensis¹⁶⁷ et aliud dixit se nesire. Interrogatus si atinet alicui pertium, respondit et dixit quod non. / Interrogatus que velet obtinere in causa, respondit et dixit ius habentem. Interrogatus eius etatis / est ipse testis, respondit et dixit quod est etatis viginti annorum vel circa. / Interrogatus etc. /

Iohannes Rainioli de vila Montis Alogni, testis productus, citatus et examinatus ut supra / super dictam intentionem et petitionem suo sacramento testificando, disit se tantum sire / de contentis in dicta petitione¹⁶⁸, videlicet quod una porcha Tixeli est mortua / que fuit morsichata. Interrogatus quo sit, respondit quod vidit unam porcham / rubeam dicti Tixeli mortuam et morsichatam in coscis. Interrogatus in quo / locho vidit dictam porcham mortuam, respondit et dixit quod vidit eam in / domo habitationis Tixeli condam Petri in vila Montis Alogni. Interrogatus si dicta / porcha erat mortua propter morsuram chanis, respondit et dixit quod nesiebat. / Interrogatus quo tempore, respondit et dixit quod fuit de mense novembris¹⁶⁹ proxime preteriti, circa finem¹⁷⁰. / Interrogatus si atinet alicui pertium, respondit et dixit quod non. Interrogatus que / velet obtinere in causa, respondit et dixit ius habentem. Interrogatus etc. /

Iohannes Baldini testis productus, citatus et examinatus ut supra suo / sacramento testificando dixit ut supra.//

(c. 50v) Iohannes condam Petri de Monte Alogno testis productus citatus et examinatus ut supra suo / sacramento testificando, dixit se tantum scire de contentis in petitione dicti Tixeli, videlicet / quod esse verum quod una porcha dicti Tixeli est mortua. Interrogatus quo sit, respondit / et dixit quod vidit unam porcham¹⁷¹ rubeam dicti Tixeli mortuam et morsichatam¹⁷² / in domo habitationis dicti Tixeli in villa Montis Alogni. Interrogatus si erat mortua propter morsuram chanis, respondit et dixit se nesire. Interrogatus quo / tempore, respondit et dixit de mense novembris¹⁷³ proxime preteriti et aliud dixit se / nesire. Interrogatus super generalibus, respondit ut supra./

Bertolinus Petri de dicta terra, testis productus, citatus et examinatus ut supra / super intencione et petitione dicti Tixeli, interrogatus quod sit, suo sacramento / testificando, dixit ut supra./

Petracinus condam Turelli de dicta terra testis productus, citatus et examinatus ut supra / super petitione et intentione dicti¹⁷⁴ Tixeli, eidem testi lecto et / vulgari sermone exposito ad ipsius testis plenam intelligentiam suo sacramento / testificando, dixit se tantum sire, videlicet quod Tixellus

¹⁶⁴ *Segue* verum est quod *dep.*

¹⁶⁵ forensis *in interl.*

¹⁶⁶ dicti Laurencini *in interl.*

¹⁶⁷ circa finem dicti mensis *sul m. d.*

¹⁶⁸ *Seguono due lettere dep.*

¹⁶⁹ *Corretto su setembris dep.*

¹⁷⁰ circa finem *sul m. d.*

¹⁷¹ *Segue parola di quattro lettere dep.*

¹⁷² *Segue q- dep.*

¹⁷³ *Corr. da decembris.*

¹⁷⁴ *Segue Turelli dep.*

condam Petri vocavit / ipsum testem et¹⁷⁵ ostendit eidem unam porcham¹⁷⁶ infirmam / et quod ipse Petracinus tetigit et respexit dictam porcham si / pasa esset morbo sedularum vel alio morbo et quod ipse testis inspexit / dictam porcham de eius morbo et ipsam salasavit in gingliglis et postmodum / dictus Tixelus incixit caudam et oriculas dicte porche ut ipsam liberaret et / quod per spacium unius diei dicta porcha obivit. Interrogatus quo sit, respondit / et dixit quod vidit. Interrogatus quod vidit, respondit quod vidit unam porcham / rubeam dicti Tixelli egrotantem et postea spacio duorum dierum¹⁷⁷ vidit mortuam in domo habitationis / dicti Tixelli in vila Montis Alogni. Interrogatus quare erat mortua, respondit et dixit / se nesire et aliud dixit se nesire de contentis in supradicta petitione./ Interrogatus si atinet alicui pertium, respondit et dixit quod non. Interrogatus super generalibus, respondit¹⁷⁸ ut supra, etc.//

(c. 51r) Die .vi. decembris./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens ad petitionem dictorum Tixelli et Laurencini et ipsis presentibus aperuit et / publicavit dicta testimonia producta in dicta causa et totum processum et pro publicatis et apertis habere / voluit et mandavit. Qui Laurencinus opponendo dictum processum, dicit dictum Tixelum / non probavisse suam intencionem et per¹⁷⁹ ea que ostendit et alegat coram vobis / non se¹⁸⁰ teneri ad reficiendum eidem Tixello emendum dicte porche. Et s¹⁸¹ / per vos de hoc dubitaretur petit consillium sapientis et¹⁸² presente dicto / Tixello quod ambo nominaverunt et eligerunt sapientem virum dominum Petrum de / Canintulo ad consulendum super tota dicta causa./

Die .xxviii. decembris./

Dictus dominus vicarius ut supra sedens¹⁸³ imposuit et mandavit Cino Andree / nuntio, quatenus vadat, citet et requirat Tixellum Petri et Laurencinum Blanchonis / ut die¹⁸⁴ hodierna post nonas comperere debeant coram dicto domino / vicario ad audiendum preceptum et declarationem quam dictus dominus vicarius / facere intendit in et super questione vertenti inter dictos Laurencinum et Tixellum./

Retulit dictus nuntius se ex comissione sibi facta citasse personaliter dictos Tixellum / et Laurencinum et omnia fecisse et disisse prout habuit in mandatis.//

(c. 51v) Die .xxviii. mensis decembris/

Dictus dominus vicarius vixa petitione facta per Tixellum Petri contra et adversus / Laurencinum condam Blanchonis petentem ab eo emendum unius porche dicti / Tixelli et vixis comperatione dicti Laurencini et confessione et negatione ipsius in iudicio / facta et termino utrique perti statuto ad probandum de iure suo et dicta testimonia / et publicatione et omnibus vixis que videnda fuerunt, sedens ut / supra declaravit et sententiavit dictum Laurencinum absolvi debere et / a dicta petitione et contentis in ea et dictum Tixellum in expensis legiptimis / factis in dicta causa condepnari etc. Et maxime quod non videtur dictum Tixellum probavisse ad plenum¹⁸⁵ mortem dicte porche incurrisse ocaxione dicti Laurencini./

Presentibus Cino Andree nuntio et Bailo Iohannis et Ugolino Antolini / testibus ad hec vocatis.

¹⁷⁵ *Seguono due lettere dep.*

¹⁷⁶ *Segue lettera dep.*

¹⁷⁷ *duorum dierum in interl.*

¹⁷⁸ *respondit su m. d. .*

¹⁷⁹ *Seguono due lettere dep.*

¹⁸⁰ *se in interl.*

¹⁸¹ *Segue de hoc dep.*

¹⁸² *Segue lettera dep.*

¹⁸³ *Segue vixa dep.*

¹⁸⁴ *Segue crastina dep.*

¹⁸⁵ *ad plenum sul m.d*

Documento G)

1378 aprile 30 - maggio 10, Serravalle

Comellus Cechi de Magris denuncia Tomolus Bertucii per il danneggiamento di un pezzo di terra coltivata a fave posta in Serravalle

AVCM, *Vicariato di Serravalle*, 1378, reg. 361, c. 6 r

(c. 6r) Die .xxx. ultimo mense aprelis /

Comellus Cechi de Magris habitator terre Seravalis / iuratus denunciatur et accusatur / Tomolum Bertucii de Seravale quem dicit studiose et malo modo de anno et mense presentibus dedisse dampnum / cum suis porcis eidem Comello in quadam ipsius / Comelli pecia terre blavate fabis posita in curia / Seravalis in loco dicto "Lo campo da carieço", iuxta viam / publicam a tribus lateribus, iuxta dictum Comellum, iuxta¹⁸⁶ / Iacobum Rodulfi Zafoni de¹⁸⁷ Montebellio, / videlicet intrando dictos porchos (*sic*) in dictam petiam terre / et corodendo, ruinando et scalpedando dictam fabam / existentem in dicta pecia terre contra voluntatem dicti Comelli, / tenentis et possidentis dictam petiam terre tempore dicti dampni / dati et ante, et in eius grave dampnum quod facit et / exstimatur secundum formam statutorum comunis Bononie. Quare petit etc./

Die decimo mensis maii /

Suprascriptus Comellus accusator sponte et expresse renuntiavit / suprascripte accusationi facte dicto Tomolo accusato de dampno dato / et voluit quod dicta accusatio sit capsula et vana et canceletur / de dictis libris. Presentibus Baldo Aimerici de Seravale et / Pasqualino Bernardi testibus etc./

¹⁸⁶ *Segue Carixinum dep.*

¹⁸⁷ *Segue Seravale dep.*